

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

MLXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi	44893	
Disegni di legge (Presentazione)	44915	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26. (2971)	44894	
PRESIDENTE	44894, 44895, 44896, 44899	
44900, 44901, 44902, 44904, 44905, 44907		
44908, 44909, 44910, 44913, 44915, 44916		
44917, 44919, 44920, 44921, 44922, 44923		
44924, 44925, 44926, 44927, 44928, 44929		
44930, 44931, 44932, 44933, 44934		
LUZZATTO, <i>Relatore di minoranza</i>	44894	
44896, 44916, 44919		
SANSONE	44894	
RUSSO	44895	
MIGELI	44895	
LACONI	44895, 44896, 44901	
BETTIOL GIUSEPPE	44896, 44910	
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i>	44896	
44905, 44910, 44913, 44921, 44928, 44930		
VIOLA	44900	
ROBERTI	44904, 44920, 44929, 44930	
MORO ALDO	44905	
CAPALOZZA, <i>Relatore di minoranza</i>	44907	
DUGONI	44907	
ASSENATO	44908, 44931, 44932	
CUTTITTA	44909	
GIOLITTI	44912	
CORBI	44912	
TOGLIATTI	44914	
LOMBARDI RICCARDO	44915	
BONINO	44916	
CAVALLARI	44918, 44924	
SCALFARO	44918	
CORONA ACHILLE	44919, 44929	
SANNICOLÒ	44921	
NENNI GIULIANA	44921	
MIEVILLE	44922, 44931	
MARTUSCELLI	44922, 44926, 44931	
		PAG.
		44923
		44923
		44924
		44925
		44927
		44928
		44928, 44929
		44932
		44933, 44934
		44934
		44934
Interrogazioni (Annunzio)		44935
PRESIDENTE	44935, 44938, 44939	
ALMIRANTE	44938	
MIEVILLE	44939	
VIOLA	44939	
CESSI	44939	
SPALLONE	44939	
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	44939	
PUCCETTI	44939	
MIGLIORI, <i>Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica</i>	44939	
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)		44894

La seduta comincia alle 16.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 2 gennaio 1953.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, i deputati Fascetti, Federici Maria e Pecoraro; per ufficio pubblico, i deputati Benvenuti, Bovetti, De Vita, Dominè e Sabatini.

(I congedi sono concessi).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute dai ministeri competenti risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge elettorale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge elettorale.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, mi consta che è stata distribuita ora ai deputati la relazione ad una proposta di legge del deputato Giulietti che ha identico titolo e che non è stata esaminata in aula ai fini dell'abbinamento perché, pur essendone stato esaurito l'esame in Commissione, non ci era appunto stata sinora distribuita la relazione. Penso che, prima di iniziare i lavori di oggi, debba essere esaminata questa situazione nuova.

Il titolo, come dicevo, è del tutto identico, perché « emendamenti » equivale, evidentemente, a « modifiche », che è nel titolo del disegno di legge che abbiamo in discussione.

Ora, poiché è stata distribuita alla Camera la relazione della Commissione, estesa dal relatore Paolo Rossi, mi sembra che, a norma di regolamento, dovrebbero essere congiunti i due esami, non parendomi possibile che la Camera successivamente, dopo avere esaminato questo disegno di legge, possa porre al suo ordine del giorno la proposta Giulietti come si trattasse di altra cosa.

Questa situazione nuova, e fino a questo momento non esaminata, deve quindi essere valutata prima che si proceda ulteriormente nei nostri lavori per evitare poi di dover perdere altro tempo.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, la proposta di legge Giulietti concerne una questione particolare, quella cioè dell'esercizio del diritto di voto dei marittimi che, alla data delle elezioni, si trovino fuori della loro residenza.

La relazione è stata presentata, fra l'altro, il 20 novembre 1952 ed è stata distribuita qualche giorno dopo. Quanto al contenuto specifico di questa proposta, esso potrà benissimo formare oggetto di una discussione non appena sarà esaurita la discussione del disegno di legge in esame. Si presenta, ora, la stessa

questione che si è presentata con gli ordini del giorno.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Mi permetta, signor Presidente: la struttura della proposta Giulietti è del tutto identica a quella del disegno di legge attuale, e consiste nell'aggiungere al testo unico della legge elettorale una parte nuova.

Ora, siccome al disegno di legge oggi in discussione potrebbero pure, nel corso del presente dibattito (dobbiamo supporlo almeno in ipotesi) essere fatte delle aggiunte o delle modificazioni, non vedo come potrebbe distintamente esaminarsi una modificazione che dal punto di vista della sistematica e anche della logica legislativa andrebbe inserita nel medesimo disposto che già si riferisce a più articoli.

In Commissione stessa fu sollevata la questione, per questa e per altre proposte di legge. Per le altre furono addotte osservazioni varie, come è appunto il caso della proposta di legge Viola, già ricordata anche in aula. Per la proposta di legge Giulietti nessuna deliberazione fu presa in Commissione in quanto la Commissione stessa aveva già terminato il suo lavoro affidando la stesura della relazione all'onorevole Paolo Rossi.

Ora, poiché la relazione alla proposta Giulietti, depositata il 20 novembre e successivamente stampata e posta in distribuzione, è a disposizione della Camera, così come è a disposizione della Camera la relazione sul disegno di legge oggi in discussione.

Propongo formalmente che le due discussioni siano abbinate, a norma di regolamento. Si creerebbe altrimenti una situazione senza precedenti; non mi consta che il Parlamento abbia mai approvato, a distanza di poche sedute, una serie di leggi distinte che modificassero una medesima legge anteriore. Ritengo quindi, con la mia proposta, di esercitare una facoltà, se non addirittura un dovere, per il buon ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ella ha detto di richiamarsi al regolamento: la mia interpretazione è che l'abbinamento non possa aver luogo stante il diverso oggetto dei due progetti di legge, sia pure riferentisi al medesimo testo unico.

SANSONE. Ma non si tratta di un richiamo al regolamento!

PRESIDENTE. E di che altro si tratterebbe, onorevole Sansone?

SANSONE. Ritengo si tratti dell'articolo 69 del regolamento, riguardante la discussione di materia non all'ordine del giorno. Praticamente, l'onorevole Luzzatto, richiamando

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

l'attenzione sulla necessità che sia portata all'esame della Camera anche la proposta di legge Giulietti, propone l'inserimento di questa nell'ordine del giorno della seduta in corso.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, mi scusi: l'inserimento nell'ordine del giorno è cosa diversa (e comunque successiva) dall'abbinamento. L'onorevole Luzzatto ha chiesto l'abbinamento: soltanto nell'eventualità che questo fosse accolto, potrebbe porsi il problema dell'inserimento nell'ordine del giorno.

SANSONE. Signor Presidente, sia l'abbinamento che l'inserimento si riferiscono al testo unico che si vuole modificare; quindi l'oggetto è lo stesso. Io ritengo insomma che non sia applicabile l'articolo 79 ma l'articolo 69.

Comunque, anche qualora ritenessi applicabile l'articolo 79, mi sembra che la proposta dell'onorevole Luzzatto non potrebbe non essere accolta per l'identità della materia che è all'esame della Camera: anche se gli articoli che si vogliono modificare nei due progetti sono diversi, in definitiva è sempre il testo unico nel suo tutto organico che viene messo in discussione.

RUSSO. Chiedo di parlare contro il richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Noi riteniamo sia giusta l'interpretazione del regolamento fatta dall'onorevole Presidente. Innanzi tutto desidero ricordare come il problema dell'abbinamento della discussione di questa legge con quella su altri progetti legislativi relativi al testo unico della legge elettorale sia già stato discusso, e respinto, dalla nostra Assemblea in occasione di una proposta avanzata dall'onorevole Viola.

Si è in quella circostanza ritenuto (e la maggioranza ha sanzionato con il voto questa volontà) che la discussione dovesse vertere esclusivamente su questa modifica al testo unico della legge elettorale, senza estendersi all'esame di tutta la materia elettorale.

Né si può parlare di « fatto nuovo » avvenuto con la distribuzione della relazione alla proposta Giulietti, ché lo stesso onorevole Luzzatto ha ricordato essersi dell'argomento già discusso in Commissione, tanto è vero che a ciò si fa richiamo nella stessa relazione che accompagna la proposta di legge. Non può essere certamente un fatto nuovo l'essere un deputato venuto a conoscenza oggi che la relazione era stata a suo tempo distribuita (*Interruzione del deputato Luzzatto*); a parte il fatto che tale distribuzione ha preceduto e non seguito la decisione della Camera in merito alla

proposta Viola. Per questi motivi non ritengo possa parlarsi di fatto nuovo nei confronti della precedente deliberazione dell'Assemblea.

MICELI. Signor Presidente, mi sembra che, nella fattispecie, ci si dovrebbe riferire all'articolo 133.

PRESIDENTE. L'articolo 133 si riferisce ai provvedimenti all'esame delle Commissioni, onorevole Miceli. Qui si tratta di discussioni da abbinarsi in Assemblea, quando l'abbinamento in Commissione non sia avvenuto; quindi l'articolo 133 non c'entra.

LACONI. Signor Presidente, mi consente un breve chiarimento?

PRESIDENTE. Purché sia veramente breve, onorevole Laconi.

LACONI. Vorrei farle notare, signor Presidente, che è perfettamente lecito il richiamo dell'onorevole Miceli all'articolo 133, richiamo che ha un contenuto del tutto diverso da quello dell'onorevole Luzzatto, che si riferisce all'articolo 79.

L'onorevole Miceli infatti non chiede alla Camera l'abbinamento: l'onorevole Miceli constata che la Commissione non ha adempiuto ad una precisa disposizione regolamentare. Infatti, l'articolo 133 dice: « Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti su materia identica o in concorso con disegni di legge su identica materia, l'esame dovrà essere abbinato ». L'esame, quindi, ai sensi del regolamento « dovrà » essere abbinato: non si dà una facoltà alla Commissione né alla Camera. Nel nostro caso, la Commissione, pur avendo avuto al suo ordine del giorno entrambi i disegni di legge, indubbiamente vertenti su identica materia, non ne ha abbinato l'esame.

Mentre l'onorevole Luzzatto chiedeva alla Camera di abbinare essa, nell'esame, i due disegni di legge, l'onorevole Miceli è su tutt'altra posizione: l'onorevole Miceli non chiede questo alla Camera, ma contesta alla Commissione il fatto di non aver proceduto all'abbinamento. Il suo richiamo, quindi, è logico, si riferisce a un diverso articolo del regolamento ed è perfettamente lecito.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, ella, evidentemente, non mi ha ascoltato, ché altrimenti avrebbe notato che la mia interpretazione si addice tanto all'articolo 133 quanto al 79.

È evidente che qui ci troviamo in un caso analogo a quello di vari ordini del giorno, e in particolare dell'ordine del giorno Jacoponi, il quale concerneva lo stesso oggetto della proposta di legge Giulietti (comè fu fatto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

allora rilevare), e sul quale ricordo di aver già manifestato il mio pensiero. Ricordo di aver fatto rilevare, in quella occasione, che l'oggetto specifico del disegno di legge non è l'intero sistema elettorale, ma una particolare e parziale modificazione di esso.

Perciò, ripeto che l'abbinamento non può aversi, nel caso in questione, *ope legis*, perché non si verifica la condizione dell'identità di oggetto tra il disegno di legge in esame e la proposta Giulietti.

LACONI. Signor Presidente, allor quando sorse la questione a proposito dell'ordine del giorno Jacoponi, ella riservò la questione ad altro momento. Mi sembra che il momento sia venuto, e sia proprio questo.

La questione che ella riservò, se non ricordo male, fu quella del concetto di « materia » e del concetto di « oggetto », oltre che della loro distinzione.

PRESIDENTE. Esattamente.

LACONI. Questa distinzione fra « oggetto » e « materia », secondo noi, non è accettabile. Non è sostenibile, secondo noi, che un testo unico verta su più oggetti, come ella sostiene. Un testo unico verte — e non v'è dubbio — su un oggetto solo; altrimenti verrebbero meno la necessità e la possibilità stessa dell'unificazione. Quel che mi preoccupa, signor Presidente, è che, dovendosi ancora risolvere la questione dell'ammissibilità di emendamenti che riguardino altri articoli della legge elettorale, si finisca per dare tale questione per giudicata, ove sia ora escluso l'abbinamento delle proposte di legge vertenti sulla stessa « materia » ma con diversità di « oggetto ».

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, io, che non intendo rifuggire da alcuna responsabilità, ho già espresso il mio pensiero ponendo la questione nei suoi giusti termini: ho detto e ripetuto che non v'è alcuna norma e neanche alcuna ragione logica o regolamentare che in questo caso ci imponga o ci consigli di abbinare le due discussioni.

Onorevole Luzzatto, ella insiste sul suo richiamo ?

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, non vi insisto. Non ritengo infatti che sia questo il modo migliore di risolvere questioni di interpretazione del regolamento: l'appello cioè alla maggioranza della Camera, la quale sappiamo già come si è espressa in altra occasione, e sappiamo già come pensa di interpretare il regolamento. Ho ritenuto di esporre a lei e alla Camera un punto di vista non soltanto mio personale, ma anche del mio gruppo: mi dispiace di non

poter condividere l'interpretazione che ella ha dato, ma rinuncio alla votazione della mia proposta, che sarebbe superflua.

PRESIDENTE. Sta bene. Proseguiamo nell'esame degli ordini del giorno. Onorevole Giuseppe Bettiol, insiste sul suo ordine del giorno ?

BETTIOL GIUSEPPE. Non vi insisto. (*Vivaci commenti all'estrema sinistra*).

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, dal punto di vista regolamentare confesso che non saprei davvero come porre la questione che sto per avanzare, e aggiungo che non so se essa potrà avere un seguito. Quale relatore di minoranza, e quindi responsabile dell'atteggiamento della parte della minoranza che ho l'onore di rappresentare nel dibattito su questo disegno di legge, io mi trovo in imbarazzo dopo la laconica dichiarazione dell'onorevole Bettiol. L'ordine del giorno Bettiol, per il modo e la solennità con cui fu annunciato e presentato, esprimeva qualcosa di più, senza dubbio (*Interruzioni al centro e a destra*), riconosciamolo, di quel che potevano esprimere gli altri ordini del giorno presentati. La decisione dell'onorevole Bettiol non è assolutamente equiparabile, sul piano politico e parlamentare e per lo sviluppo stesso di questa discussione, ad analoghe decisioni che sono state prese da colleghi di altra parte della Camera. Ora, coinvolgendo un giudizio della maggioranza, le ragioni del ritiro dell'ordine del giorno Bettiol avrebbero dovuto essere illustrate alla Camera (*Commenti al centro e a destra*); io penso che un chiarimento dato dall'onorevole Bettiol a questo proposito potrebbe anche influire sul nostro atteggiamento nell'ulteriore corso di questa discussione; altrimenti la strada rimarrebbe aperta a qualsiasi interpretazione. Noi chiediamo di essere messi dalla maggioranza nelle condizioni di condurre con obiettività e serenità il nostro compito di oppositori alla legge.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, il regolamento dà facoltà, ma non obbligo; al presentatore di un ordine del giorno di spiegare le ragioni del ritiro.

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

I. — Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente articolo 16-bis:

« Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

« Il collegamento è ammesso unicamente tra partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste con eguale contrassegno in almeno cinque circoscrizioni. Le liste della circoscrizione di Trento-Bolzano e le candidature della Valle d'Aosta sono ammesse al collegamento anche se non siano state presentate in altre circoscrizioni.

« La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata, con atto autenticato da notaio, dal presidente o dal segretario ovvero dalla Direzione del partito o del gruppo politico e depositata, entro le ore 16 del trentesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio centrale nazionale, costituito a' termini dell'articolo 15. Le dichiarazioni di collegamento fatte dai dirigenti centrali hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno.

« Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale. Quest'ultimo, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi ».

II. — Dopo il terzo comma dell'articolo 54 del testo unico predetto sono inseriti i seguenti:

« L'Ufficio centrale circoscrizionale, determinata la cifra elettorale di ciascuna lista, la comunica all'Ufficio centrale nazionale, rimettendo un estratto del verbale a mezzo di corriere speciale. Indi procede alla determinazione della cifra individuale dei singoli candidati.

« L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutte le circoscrizioni, determina il totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste e la cifra elettorale dei gruppi, costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.

« Nel caso in cui un gruppo di liste collegate abbia conseguito la metà più uno del

totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, l'Ufficio centrale nazionale assegna al gruppo 385 seggi. Procede, quindi, al riparto dei seggi nelle circoscrizioni e, a tal fine, divide la cifra elettorale del gruppo suddetto per 385, ottenendo il quoziente nazionale di maggioranza; successivamente determina il quoziente nazionale di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le altre liste per 204.

« L'Ufficio divide, quindi, il totale dei voti riportati in ciascuna circoscrizione dalle liste del gruppo di maggioranza per il quoziente nazionale di maggioranza, ottenendo l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste del gruppo suddetto. Analogamente determina l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tutte le altre liste. Moltiplica, poi, ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma dei due indici. Quello dei due quozienti ottenuti che contenga una cifra decimale superiore a 50, è arrotondato all'unità superiore; qualora la cifra decimale sia uguale a 50, il seggio rimasto da attribuire viene assegnato alle liste del gruppo di maggioranza o a quelle di minoranza che abbiano ottenuto nella circoscrizione complessivamente il maggiore numero di voti; a parità di voti, è attribuito mediante sorteggio.

« Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni al gruppo delle liste di maggioranza corrisponda a 385 e, qualora sia inferiore, assegna la differenza dei seggi al gruppo delle liste di maggioranza di quelle circoscrizioni nelle quali le cifre decimali degli indici per l'attribuzione dei seggi siano risultate più prossime a 50, detraendo altrettanti seggi dal numero di quelli che, a norma del comma precedente, avrebbero dovuto essere assegnati alle liste di minoranza della circoscrizione medesima. Analogamente procede nel caso in cui il numero dei seggi assegnati alle liste di minoranza sia inferiore a 204.

« Eseguite tali operazioni, l'Ufficio centrale nazionale procede al riparto proporzionale dei seggi tra le singole liste e a tal fine:

1°) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, costituita dalla somma delle cifre elettorali di tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

2°) attribuisce, quindi, a ciascuna delle liste del gruppo di maggioranza tanti seggi quante volte il quoziente nazionale di maggioranza risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista; i seggi even-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

tualmente restanti sono attribuiti alle liste del gruppo per le quali la divisione abbia dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Con le stesse modalità procede alla ripartizione dei seggi spettanti alle liste di minoranza;

3°) determina, infine, la graduatoria delle liste di maggioranza e quella delle liste di minoranza, disponendole in ordine crescente secondo le rispettive cifre elettorali nazionali.

« Successivamente l'Ufficio procede alla assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste e, a tal fine, effettua le seguenti operazioni:

1°) determina il quoziente circoscrizionale di maggioranza, dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste del gruppo di maggioranza per il numero dei seggi assegnati al gruppo medesimo nella circoscrizione;

2°) divide la cifra elettorale di ciascuna lista del gruppo per il quoziente suddetto ed ottiene l'indice per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista;

3°) dispone, per ciascuna delle liste suddette, secondo una graduatoria decrescente, i numeri interi degli indici da essa ottenuti in ogni singola circoscrizione e, di seguito, le relative cifre decimali; quindi, per ciascuna circoscrizione, assegna a ciascuna lista, a cominciare da quella che ha portato la più bassa cifra elettorale nazionale, i seggi ad essa attribuiti ai sensi del n. 2 del comma precedente, seguendo la graduatoria anzidetta; per i numeri interi l'assegnazione viene fatta in rispondenza ai numeri medesimi; per ciascun decimale che segua in graduatoria, viene assegnato un seggio. Alla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale nazionale resta attribuita nelle singole circoscrizioni la differenza tra il numero dei seggi assegnati nella circoscrizione al gruppo delle liste di maggioranza e quello dei seggi attribuiti alle altre liste del gruppo medesimo.

« L'Ufficio procede, quindi, con le stesse modalità, all'assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti a tutte le altre liste non facenti parte del gruppo di maggioranza.

« Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali, mediante invio a mezzo di corriere speciale di un estratto del verbale, il numero dei seggi spettante alle singole liste della circoscrizione.

« Qualora nessun gruppo di liste collegate abbia conseguito la metà più uno del totale

dei voti validi ovvero se un gruppo di liste, per i voti riportati, abbia diritto proporzionalmente ad un numero di seggi non inferiore a 385, l'Ufficio centrale nazionale ne dà notizia agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali procedono al riparto proporzionale dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione tra tutte le liste della circoscrizione stessa secondo le modalità stabilite nei commi seguenti ».

III. — L'articolo 59 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale nazionale divide la somma dei voti residuati delle liste che hanno raggiunto il quoziente in almeno una circoscrizione per il numero dei seggi rimasti da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale per il Collegio unico nazionale.

« Determina, quindi, per ciascun gruppo di liste aventi lo stesso contrassegno, la somma dei voti residuati delle liste medesime e divide tale somma per il quoziente di cui al comma precedente, ottenendo il numero dei seggi da assegnare al gruppo. I seggi restanti sono attribuiti a quei gruppi per i quali la divisione abbia dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quel gruppo che abbia maggiori voti residuati.

« Successivamente l'Ufficio centrale nazionale procede alla formazione, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno, di una graduatoria in cui colloca, per ciascuna circoscrizione, l'eletto che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, disponendoli in ordine decrescente secondo le rispettive cifre individuali; proclama, quindi, eletti per il Collegio unico nazionale i primi di ciascuna graduatoria fino a concorrenza del numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo a' termini del comma precedente.

« Si applica, infine, anche per questi eletti il disposto dell'articolo 57 ».

IV. — Per la elezione uninominale nel collegio « Valle d'Aosta » rimangono in vigore le norme previste nel titolo VI del testo unico predetto. Ai fini della determinazione della maggioranza prevista dal quarto comma del punto II della presente legge, nonché della cifra elettorale dei gruppi, si tiene conto esclusivamente dei voti riportati dai candidati nella prima votazione.

V. — Il numero dei componenti la Camera dei Deputati, determinato in base alla popolazione residente al 4 novembre 1951, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, è di 590.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

« La tabella A allegata al testo unico approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, nella parte relativa all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, è sostituita da quella annessa alla presente legge ».

PRESIDENTE. Vi è anzitutto il cosiddetto — mi si perdoni l'aggettivo — emendamento Viola, tendente a sostituire l'articolo unico del disegno di legge col seguente:

« Il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, è modificato come segue:

1°) La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, secondo le norme informative stabilite dalla Costituzione.

2°) Il numero dei componenti la Camera dei Deputati, determinato in base alla popolazione residente al 4 novembre 1951, è di 590.

3°) Nel territorio della Repubblica sono costituiti 590 collegi uninominali, corrispondenti al numero dei deputati che deve essere eletto.

« La tabella delle circoscrizioni elettorali sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, d'intesa con una Commissione parlamentare costituita dai membri delle Commissioni per gli affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, della Camera dei Deputati e del Senato, con rispetto della norma di cui al primo comma dell'articolo 56 della Costituzione della Repubblica.

4°) L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale nei singoli collegi, secondo la circoscrizione risultante dal decreto presidenziale, di cui al secondo comma del precedente punto terzo.

« È proclamato eletto il candidato che raccolga il maggior numero di voti, purché superi il 50,01 per cento dei voti validi.

« In caso che nessun candidato raggiunga il 50,01 per cento dei voti validi, si procede a votazione di ballottaggio nella domenica successiva fra i tre candidati (fra i due, se non siano tre) che dichiarino di mantenere la propria candidatura e che abbiano ottenuto nella prima votazione almeno il venti per cento dei voti validi; ed è proclamato eletto chi raccolga maggior numero di voti.

5°) Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei Deputati che partecipa la vacanza al Ministro dell'interno.

« I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, che deve essere pubblicato almeno 60 giorni prima del giorno stabilito per le elezioni.

6°) Per quanto concerne l'elettorato attivo e l'eleggibilità, il procedimento elettorale preparatorio, la votazione, le disposizioni penali, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto 5 febbraio 1948, n. 26.

7°) Per quanto concerne la presentazione delle candidature, gli uffici elettorali e lo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122.

8°) Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare in un testo unico le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, numero 26, nonché le altre richiamate dal precedente punto settimo, con le norme della presente legge ».

Questo emendamento costituisce addirittura un altro disegno di legge che imposta in maniera non parzialmente, ma totalmente diversa le modifiche che dal Governo sono proposte a determinati articoli del testo unico.

La questione dell'identità dell'oggetto fu discussa in una seduta della Camera. Io potrei semplicemente appellarmi a quella decisione per dire che, dal momento che allora fu riconosciuto non esservi identità di oggetto, per cui non era stato possibile l'abbinamento in sede di Commissione, questa stessa constatazione può ripetersi oggi per la proponibilità dell'emendamento.

Debbo far notare che il concetto di emendamento si può estendere fino a quello di proposta profondamente innovativa di una o più norme di un disegno di legge. Ma, quando si tratta addirittura di una innovazione totale dell'intero testo del disegno di legge, allora evidentemente non si può parlare di emendamento, perché questo deve inserirsi nel quadro del disegno di legge in esame, e non sostituirvisi integralmente.

Nel caso attuale, se da questo disegno di legge che, nel quadro della proporzionale, inserisce un premio di maggioranza, si passa ad una proposta del tutto diversa, che implica un sistema elettorale completamente differente come quello del collegio uninominale, evidentemente non si può più parlare di emendamento, ma puramente e semplicemente di un altro progetto di legge.

Pertanto la mia opinione è che l'emendamento Viola non sia proponibile.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

VIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Signor Presidente, la Camera votando intese esprimere il suo parere contrario non già alla esistenza di una identità dell'oggetto ma semplicemente all'abbinamento della mia proposta di legge.

Poiché, in quella occasione, la Camera ha indubbiamente esercitato nei miei confronti un sopruso, ho cercato di far ritornare la Camera sulla sua decisione. Ecco la ragione del mio emendamento all'ordine del giorno Bettiol, testé ritirato; emendamento che, informandosi ad una questione di principio, poteva benissimo essere discusso e votato dalla Camera.

Poiché, però, l'onorevole Bettiol ha ritirato il suo ordine del giorno, sono costretto ad insistere per l'accoglimento di questo mio emendamento, anche se può sembrare che esso ripeta la proposta di legge da me tempestivamente presentata all'esame della Camera.

Desidero, insomma, signor Presidente, che la Camera dica una sua parola in proposito; dica cioè se intende passare all'approvazione del disegno di legge che implica l'adozione di un premio di maggioranza, oppure se desidera ritornare al collegio uninominale.

La ragione per cui insisto è quella cui ho già accennato, e cioè che, non essendosi addivenuti all'abbinamento della mia proposta di legge al disegno di legge governativo, la questione di fondo è rimasta impregiudicata. Altrimenti, mi dica lei, signor Presidente, quale altro mezzo io possa escogitare per mettere la Camera in condizioni di esprimere un parere in merito alla mia proposta di legge.

In altri termini, io ritorno sul sopruso che la Camera ha consumato nei miei confronti. L'articolo 133, ultimo comma del regolamento, dice testualmente: « Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti su materia identica o in concorso con disegni di legge su identica materia, l'esame « dovrà » (non « potrà ») essere abbinato ».

PRESIDENTE. Onorevole Viola, non risolvevi una questione ormai superata, ma parli della proponibilità del suo emendamento.

VIOLA. Io ritengo che l'emendamento sia proponibile per le ragioni dette, e chiedo, pertanto, che esso sia posto in discussione.

Troppe ragioni convalidano la mia tesi.

PRESIDENTE. Onorevole Viola, se si fosse trattato di esaminare il suo emendamento all'ordine del giorno Bettiol, avrei osservato che ci si trovava di fronte ad una pura espressione formale. Infatti la procedura di appor-

tare ad un ordine del giorno (che fissa in armonia col disegno di legge, al quale si riferisce, i criteri informativi) emendamenti tali da modificare totalmente e rendere del tutto difforni da quelli del disegno di legge i criteri informativi medesimi ha un nome nello spirito, se non anche nella lettera, del regolamento; un nome che è « non passaggio agli articoli ». È questo, infatti, il solo modo di non far discutere un disegno di legge per sostituirgliene eventualmente un altro.

È poco razionale, anche se formalmente ammissibile, proporre a conclusione di una discussione generale, in forma positiva, un principio del tutto aberrante dal principio del disegno di legge di cui si tratta. Logicamente, i momenti di una corretta procedura dovrebbero essere due: sostenere prima il non passaggio agli articoli, cioè la reiezione della legge, e avanzare dopo la proposta di una legge la quale affermi l'altro principio.

Formalmente, ripeto, si può anche tentare di accreditare la procedura seguita dall'onorevole Viola, ma sostanzialmente questa comporta due atti: l'uno, negativo, è il presupposto: non passaggio agli articoli (il che comprende implicitamente la reiezione dei principi informativi di questi); il secondo, positivo, è la sostituzione di un altro criterio, di un altro principio, cioè la proposizione di una legge diversa.

Ridotto ad emendamento, non è accoglibile un principio totalmente diverso ed estraneo a quello del disegno di legge. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Onorevoli colleghi, qui si tratta dell'articolo 90, per il quale il Presidente dichiara che non consente alla votazione di un emendamento. L'articolo 90 parla, oltre che di ordini del giorno e di articoli aggiuntivi, anche di emendamenti che, secondo il Presidente, sono estranei all'oggetto della discussione. In questa situazione, secondo lo stesso articolo, il deputato può insistere, nel qual caso, se il Presidente lo ritenga opportuno, si può votare per alzata e seduta.

Io non esito ad esprimere, con piena lealtà, quello che è il mio pensiero, perché il mio dovere è quello di regolare la discussione secondo criteri che rispettino il diritto di tutti, ma anche la logica, i necessari criteri di opportunità e lo spirito del regolamento. Questa è la posizione della questione, secondo il mio avviso.

VIOLA. Signor Presidente, riconosco che in questa ultima fase, dinanzi a una mia proposta di legge trasformata in emendamento, ella abbia delle buone ragioni dalla sua par-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

te. Ma si trattava di vedere se si poteva in questa sede rimediare ad un grosso errore della Camera. Mi rimetto, comunque, alla sua discrezione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non mi è possibile seguirla, onorevole Viola.

ROBERTI. Vorrei sottoporle una considerazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non è possibile; altrimenti si creerebbe una discussione che l'articolo 90 non consente.

Vi sono, dopo quello dell'onorevole Viola, una serie di emendamenti i quali si riferiscono a vari articoli del testo unico della legge elettorale che non sono oggetto del disegno di legge in esame. Sono quelli che vanno da pagina 1 dell'ultimo fascicolo a pagina 20, a cui si sono aggiunti poi due altri dell'onorevole Mario Angelucci e uno degli onorevoli Perrotti ed Azzi.

In sede della classifica ch'io feci degli ordini del giorno, dissi che non desideravo trattare la questione degli emendamenti. Oggi evidentemente occorre che io esprima il mio parere. E il mio parere è del tutto eguale e coerente a quello espresso nei riguardi degli ordini del giorno.

È vero che quella in discussione è « materia » elettorale, ma l'« oggetto » della discussione non è la legge elettorale nel suo complesso, ma la modifica limitata di alcune norme, sia pure fondamentali, di essa. Se questo concetto è applicabile agli ordini del giorno, non si vede la ragione per cui non lo debba essere anche agli emendamenti. Direi anzi che *a fortiori* è applicabile agli emendamenti.

Questo modo di interpretare il regolamento è anche una garanzia per le minoranze, le quali debbono temere il pericolo di trovarsi improvvisamente di fronte a modifiche di un disegno di legge preesistente. In altre parole, la modificazione di una legge può avvenire attraverso un altro disegno o proposta di legge; non attraverso un emendamento che, a norma del regolamento, può essere presentato anche soltanto ventiquattro ore prima, in modo che la minoranza può trovarsi di fronte ad emendamenti non delibati o prospettati neppure durante la discussione generale.

Questa è inoltre una garanzia di retta discussione, la quale non può prescindere dalla norma che, quando ad un testo unico si propongano solo determinate modifiche, gli emendamenti non possono sconfinare dalle modifiche stesse. Se si vogliono presentare ulteriori modifiche non contenute nel disegno di legge, lo si potrà fare solo attraverso la

procedura normale della presentazione di un nuovo apposito disegno o proposta di legge.

Ho sotto gli occhi il resoconto sommario della seduta del 31 dicembre, che riferisce le mie parole all'onorevole Ghislandi: « fa osservare — esso reca testualmente — che è proprio per garanzia delle minoranze che per introdurre nuove modifiche siano necessari dei disegni di legge e non siano sufficienti emendamenti ».

Debbo, dunque, richiamarmi all'articolo 90 del regolamento. (*Vivaci proteste all'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi, cerchi di essere calmi. Non è assolutamente il caso di adoperare forme inurbane.

Se mi lasciassero continuare, onorevoli colleghi, forse cadrebbero le ragioni delle proteste. Poiché l'articolo 90 prevede l'eventualità che il deputato insista in un suo emendamento, è evidente che, in tal caso, egli ha il diritto di dare delle spiegazioni e di esporre il problema così come egli lo vede.

LACONI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Non vi è dubbio che nella prima parte dell'articolo 90 si concede al Presidente una facoltà discrezionale che si specifica in una serie di fasi distinte ed include sia la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, sia la facoltà di rifiutarsi di porli in votazione, sia, infine, la facoltà di consultare o non consultare la Camera. Non vi è dubbio che in questo articolo è configurata una facoltà discrezionale del Presidente di cui si delineano i contorni in modo molto ampio. Però, l'esercizio di questa facoltà non vi è nemmeno dubbio che ai sensi dell'articolo 90 è posto in relazione con alcune condizioni imprescindibili, senza delle quali essa non può evidentemente determinarsi. Queste condizioni consistono nell'eventualità di ordini del giorno o di articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o relativi ad argomenti « affatto estranei all'oggetto in discussione ».

Ora, signor Presidente, ella poco fa ha compiuto due atti essenziali: in un primo momento, respingendo l'emendamento Viola e dichiarandolo improponibile, ella ha definito qualitativamente l'oggetto della discussione; ed in un secondo momento, escludendo gli emendamenti al testo unico, ha definito estensivamente l'oggetto della discussione. Da una parte ha stabilito così che il disegno di legge non possa essere emendato in modo così radicale che ne rimanga modificato il sistema elettorale, e dall'altra parte ha stabilito che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

non possano essere trattati altri temi elettorali al di là del sistema.

Ora, sulla prima decisione non v'è stata alcuna opposizione radicale da parte nostra; però non si comprende bene perché ella, signor Presidente, abbia respinto l'ordine del giorno Bettiol o almeno ne abbia sconsigliata la presentazione. La reiezione e il conseguente ritiro dell'ordine del giorno Bettiol significano che, a questo punto, anche dopo che è stata chiusa la discussione generale, che sono stati svolti ed approvati gli ordini del giorno, che è stato votato il passaggio agli articoli, non è però ancora definito il principio informatore della legge. Altro significato non potrebbe avere la reiezione dell'ordine del giorno Bettiol, motivata dalla sua riconosciuta improponibilità.

Comunque, noi non abbiamo sollevato radicali obiezioni circa l'esclusione dell'ordine del giorno Viola; noi possiamo anche ammettere tale suo atteggiamento su un ordine del giorno col quale viene ad essere modificato anche il congegno essenziale della legge; possiamo cioè comprendere che a questo punto ella eviti che si ponga in discussione un altro sistema elettorale. Ma, quando poi ella vuol giungere ad evitare che si tocchino altri articoli del testo unico, io sono costretto a chiederle: ma perché allora non ha dichiarato proponibile integralmente l'ordine del giorno Bettiol?

Noi qui ci stiamo muovendo come se questo ordine del giorno fosse stato approvato; ce lo ritroviamo ad ogni momento come un limite invisibile, che non viene presentato dalla Camera (il che poteva essere utile per la chiarezza del dibattito nella Camera e nel paese), ma che viene imposto dalla Presidenza. Anche il problema del testo unico era trattato infatti nell'ordine del giorno Bettiol nella sua prima formulazione, ed ella ha dichiarato improponibile il comma che stabiliva che le parti del testo unico 5 febbraio 1948 alle quali non si riferisce il presente disegno di legge non dovessero in questa sede subire modificazioni.

Ella ha dichiarato improponibile il comma, e l'onorevole Bettiol lo ha ritirato nella seconda formulazione del suo ordine del giorno. Ora, che cosa vuol dire questo? Che si tratta di una facoltà sua e non dell'onorevole Bettiol? Non credo, perché l'onorevole Bettiol non rendeva operante il suo ordine del giorno solo per il fatto di averlo presentato.

È evidente che chiedeva un voto della Camera, ed a questo voto subordinava la validità del limite. Tuttavia ella, signor Presi-

dente, ritenne che la questione non potesse essere decisa una volta per tutte, che la questione non potesse essere decisa attraverso un voto della Camera e, quindi, tanto meno attraverso una deliberazione della Presidenza, ma che la questione andasse esaminata caso per caso.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, vorrei risparmiarle di dire una cosa non esatta. Io ho opposto all'ordine del giorno Bettiol la mia opinione di improponibilità sol perché entrava nei particolari normativi della legge, negando così, di fatto, ogni valore alla deliberazione — dalla quale non si può prescindere — di passaggio agli articoli.

LACONI. Mi scusi, signor Presidente; ma un ordine del giorno votato dalla Camera che cosa è se non una decisione solenne dell'Assemblea sui principi informativi della sua discussione? Quando l'onorevole Bettiol si appellava all'Assemblea, implicitamente escludeva che la questione potesse essere oggetto di decisione da parte della Presidenza; e, quando ella respingeva l'ordine del giorno Bettiol, implicitamente sosteneva che la esclusione degli eventuali emendamenti al testo unico non era tesi di principio sostenibile una volta per tutte, ma da esaminare volta per volta. Signor Presidente, ella aveva ragione quando decideva in questo senso, per ragioni di sostanza e per ragioni di forma parlamentare.

Se non ho capito male, ella discrimina gli emendamenti fondandosi sulla distinzione del concetto di « materia » dal concetto di « oggetto ». Ora, signor Presidente, il regolamento usa in modo così indiscriminato e confuso la parola « materia » e la parola « oggetto », ché, se è vero che all'articolo 90 parla di « oggetto » (anzi, parla di argomenti affatto estranei all'oggetto), è vero anche che nell'articolo 133, al quale ella si è dovuto riferire per escludere l'emendamento Viola, non parla affatto di oggetto, ma di leggi identiche o ver-tenti su « materia » identica. Questo che cosa significa? Significa che il regolamento usa la parola « oggetto » e la parola « materia » indifferentemente. E perfino nel linguaggio filosofico esse indicano la medesima cosa: nel linguaggio idealistico con la parola « oggetto » si indica la materia, nel linguaggio materialistico si usa la parola « materia » per indicare l'oggetto. Ella mi dirà che il linguaggio filosofico è fuori questione, ma è al linguaggio regolamentare ed è allo stesso suo linguaggio che io mi riferisco ora.

Vi sono, poi, non soltanto questioni di sostanza, ma vi sono anche precedenti parla-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

mentari e questioni di forma e di prassi parlamentare. Potrei citare centinaia di esempi — ed ella lo sa — di procedura di aula e di procedura di Commissioni. Ho qui una serie di casi avvenuti in Commissioni che costituiscono precedenti, ed ho un'altra sfilza di casi avvenuti in aula. Ella ricorderà casi clamorosi avvenuti in aula: la questione della legge sulla pubblica sicurezza, la questione della legge sulla difesa civile, in cui la Camera ha traboccato dal numero ristretto di articoli che erano citati nel disegno di legge ed ha investito appunto gli interi testi unici o le leggi richiamate.

Ma vi è soprattutto, signor Presidente, una questione che non può essere superata, e che non è una questione di principio, ma di disciplina della stessa discussione parlamentare, che ella non potrà ignorare.

Veda, io credo che non si possa sostenere in astratto che tutti gli articoli del testo unico possano essere messi in discussione.

Io posso ammettere, signor Presidente, che trovandosi ella dinanzi ad una notevole quantità di emendamenti e dovendo regolare la discussione, non soltanto ai sensi dell'articolo 90, ma anche avvalendosi delle facoltà discrezionali che le sono affidate dall'articolo 10 del regolamento per regolare lo svolgimento dei nostri lavori, io posso ammettere, dicevo, che ella possa proporsi di fare una certa selezione. Ma il punto è questo: che questa selezione non può avvenire attraverso una eliminazione in blocco di emendamenti.

Come è possibile stabilire che tutti gli emendamenti, a qualunque articolo del testo unico si riferiscano, sono affatto estranei al tema in discussione? Può darsi che vi siano emendamenti che abbiano il loro naturale corollario in una modifica di altri articoli del testo unico. E come potrà evitare che il presentatore di un emendamento non si richiami anche a un determinato articolo del testo unico? Forse che può essere arbitro il ministro o la Commissione di stabilire essa i limiti formali nei quali si muove l'iniziativa del deputato?

Ma se io ho il diritto di presentare un emendamento su un determinato tema, sul tema dell'apparentamento o del congegno elettorale o della distribuzione dei voti, è evidente che a questo emendamento avrò il diritto di far seguire altri emendamenti che tocchino susseguentemente altri articoli della legge che siano in stretta correlazione con il primo. Né mi si può dire che questo può essere rinviato al coordinamento. Questo rinvio

al coordinamento si può fare per una questione puramente formale.

Ma quando il legame è organico, quando da una premessa discende una determinata conseguenza, è evidente che io debbo prevedere anche la conseguenza. Perché il ministro ha modificato non uno ma più articoli del testo unico? Se avesse potuto, evidentemente, ne avrebbe modificato uno solo, perché così avrebbe semplificato al massimo la discussione del disegno di legge; ma il ministro è stato costretto a modificare una serie di articoli perché ogni modificazione generale ha le sue conseguenze in una serie di aspetti particolari ed è evidente che comporta la modificazione non di uno, ma di più articoli del testo unico.

Ora, se mi è consentito di emendare il testo del ministro, mi deve essere anche consentito di modificare quegli articoli che rimangono toccati dalla modifica che io propongo.

Io ritengo che anche rimanendo nel quadro dell'articolo 80, ella non possa definire un emendamento qualunque a qualunque articolo del testo unico si riferisca, improponibile, qualora non lo veda inserito nel congegno del disegno di legge, qualora non si renda conto che tocca se non altro un tema differente. In questo caso magari io comprendo che possa essere ammessa una differenza se non fra materia e oggetto, una differenza fra tema generale e tema particolare.

Comprendo che ella possa stabilire una limite che esclude i temi non toccati dal disegno di legge; ma tutte le volte che un emendamento al disegno di legge comporta modifica di altri articoli esso deve essere ritenuto ammissibile.

Questo, signor Presidente, è il tema che io desideravo sottoporle attraverso il mio richiamo all'articolo 90, fatto salvo il diritto di ogni deputato di contestare la sua decisione per il proprio emendamento. Io imposto questo diritto particolare su un motivo generale, sul fatto cioè che ogni emendamento, quando anche tocchi altro articolo del testo unico, può avere correlazioni in altri emendamenti essenziali che vertano sui temi che invece nel disegno di legge sono esaminati.

E, quindi, non può essere escluso *a priori*, con un taglio netto, l'esame di altri articoli del testo unico, ma si deve vedere volta per volta se ogni singolo emendamento ha una sua necessità o non l'ha, se è reso necessario da un particolare congegno che l'emendatore intende introdurre, oppure se è solo un emendamento che verte su un tema che non è stato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

trattato dalla legge. Se ella non vuole ammettere una facoltà indiscriminata di emendare il testo unico, almeno questo deve ammetterlo, se vuole che l'articolo 90 non diventi solo uno strumento per imporre la sua volontà ai deputati, senza consentire la discussione né il voto, se vuole che l'articolo 90 valga, nello spirito del regolamento, a consentire un ordinato svolgimento dei nostri lavori. (*Applausi all'estrema sinistra*).

ROBERTI. Chiedo di parlare a favore del richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, la dichiarazione che ella ha fatto pocanzi mi è sembrata di una gravità eccezionale perché concerne l'iniziativa parlamentare. L'iniziativa parlamentare si esercita in due modi: con le proposte di legge e con gli emendamenti. Non vi sono altri mezzi attraverso i quali i deputati possano svolgere la loro iniziativa in materia legislativa. Ella testé, con le decisioni prese nei confronti della proposta Viola e sull'altra questione sollevata dall'onorevole Luzzatto, ha escluso che un deputato possa far valere il proprio diritto costituzionale di iniziativa su questa materia presentando una proposta di legge.

PRESIDENTE. Io non ho escluso il diritto del deputato di presentare proposte di legge nella materia in esame: ho solo detto che, se presentate, dovrebbero essere discusse separatamente.

ROBERTI. Ormai non è più possibile inserire l'esame di una proposta di legge su questa materia nella discussione in atto.

PRESIDENTE. Ciò non vuol dire che non si possa proporla in altra sede.

ROBERTI. Già: ad elezioni avvenute!

Il diritto di iniziativa si attua poi attraverso gli emendamenti che possono essere anche aggiuntivi. Ora, con la sua decisione, signor Presidente, praticamente ella esclude la possibilità che si presentino emendamenti aggiuntivi e articoli aggiuntivi al disegno di legge.

Il disegno di legge ha come oggetto alcune modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, e se non si ammette la presentazione di emendamenti aggiuntivi che richiamino altri articoli del testo unico non modificati dall'articolo del disegno di legge, ma ad esso strettamente collegati, si svuota la facoltà del deputato di modificare come meglio ritenga il testo in esame.

E ciò di fatto si sta verificando. Mi consenta di dirle che vi è una serie numerosa di emendamenti, di quelli che ella avrebbe

con la sua enunciazione esclusi dalla discussione, che sono essenziali per l'applicazione del disegno di legge. Tutti gli emendamenti, per esempio, che si riferiscono a modifiche degli articoli del testo unico che si riferivano al collegio unico nazionale di cui il disegno di legge attuale sancisce la soppressione, sono essenziali ai fini di un miglioramento del testo in discussione.

Se non se ne accettasse la proponibilità occorrerebbe concludere che il disegno di legge così come proposto dal ministro è perfetto e vincolante per il Parlamento. Perché se io scopro che nel disegno di legge vi è una imperfezione, una irregolarità, un qualche cosa che doveva essere menzionato ma che non lo è stato, per il fatto stesso che non è stato menzionato io non posso parlare o esprimere il mio pensiero neppure sotto forma di emendamenti.

Pensa ella che in questo modo sia garantito il diritto di iniziativa legislativa del Parlamento? Mi pare che questo criterio, ove mai fosse ipotizzabile, proprio in questa materia non potrebbe applicarsi.

Quindi a me pare che la conclusione unica a cui si possa giungere è quella di escludere in materia una decisione di massima. Questo ella poteva fare per gli ordini del giorno, i quali hanno una regolamentazione a se stante, ma per gli emendamenti no.

Ogni presentatore o non presentatore di emendamenti ha il diritto di sentire su un determinato emendamento il parere della Commissione, perché la accettazione di un emendamento può migliorare il testo in esame.

Io penso che ella, signor Presidente, potrebbe moderare la discussione riducendo il numero degli emendamenti, magari riunendoli anche per materia; ma non si può fare a meno di esaminare caso per caso, con le garanzie che il regolamento e la procedura prescrivono, gli emendamenti. Perché, oltre tutto, costituirebbe una perdita di tempo dover fare ogni volta, su ogni emendamento, il richiamo all'articolo 90 del regolamento e attendere che si esprima un oratore a favore ed uno contro ed avere infine il voto della Camera volta per volta. Ci troveremmo di fronte ad una situazione assurda.

La interpretazione di un articolo del regolamento non può tendere e distruggere la funzione per cui il regolamento stesso è stato creato, che è quella di assicurare la migliore formulazione dei disegni di legge. (*Applausi all'estrema destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, debbo farle rilevare che con la mia enunciazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

io ho superato anche la necessità di stabilire delle categorie di emendamenti, perché riconosco il diritto da parte dei presentatori di emendamenti, di cui sono stati negati in tesi generale la accettazione e lo svolgimento, di insistervi spiegandone le ragioni.

MORO ALDO. Chiedo di parlare contro il richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Signor Presidente, una breve dichiarazione per esprimere la nostra adesione al punto di vista che ella ha prospettato (*Commenti all'estrema sinistra*) e quindi il nostro dissenso dalla tesi interpretativa sostenuta dall'onorevole Laconi.

Nell'articolo 90 si parla di un potere del Presidente di non ammettere allo svolgimento e alla votazione ordini del giorno od emendamenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

L'onorevole Laconi afferma che non si possa porre distinzione tra oggetto e materia nel senso indicato dal Presidente. A me sembra, invece, che la distinzione sia implicita nella norma regolamentare e nella logica delle cose.

Noi abbiamo qui, dinanzi a noi, un disegno di legge che tocca la materia elettorale, ma non la tocca integralmente. Sono state proposte, mediante questo disegno di legge, alcune particolari modifiche che hanno una loro consistenza unitaria, hanno un loro compiuto significato: sono quelle modificazioni al testo unico che tendono a correggere, a integrare l'applicazione del sistema proporzionale mediante l'attribuzione di un premio di maggioranza. Quindi il concetto specifico di questo disegno di legge è appunto l'affermazione di principio relativa al premio di maggioranza attribuito alle liste collegate in determinate circostanze e la determinazione delle norme applicative per l'attribuzione di questo premio.

Restano evidentemente fuori della materia attualmente sottoposta alla nostra discussione così l'emendamento Viola come gli altri emendamenti proposti ad altri articoli del testo unico. E ne restano fuori per una stessa ragione.

L'emendamento Viola è evidentemente del tutto fuori della materia, in quanto tende a modificare radicalmente il sistema elettorale di cui qui discutiamo, mentre noi ci occupiamo di un disegno di legge il quale accetta come base il sistema proporzionale (del tutto opposto a quello proposto dall'onorevole Viola) e passa poi a determinare modificazioni ed integrazioni nell'ambito di questo sistema.

Quindi, ammettere l'emendamento Viola significava ammettere una materia del tutto estranea a quella in discussione.

Ma parimenti affatto estranee a questa materia sono quelle proposte di modifica presentate dai colleghi relativamente ad altri articoli del testo unico. Infatti, se per una parte la materia in discussione è questa — una integrazione alla proporzionale, che nega completamente l'ammissibilità di un principio relativo al sistema uninominale — per un altro verso si tratta appunto e soltanto di quelle modifiche al testo unico le quali si limitano a stabilire i collegamenti, il premio di maggioranza e il modo secondo il quale si compie l'attribuzione dei seggi.

Tutte le altre norme relative al testo unico sono evidentemente estranee a questo compiuto, articolato sistema che viene presentato, che è relativo ad una determinata correzione od integrazione del sistema proporzionale.

Per altro, è accettabile, in sostanza, quel che l'onorevole Laconi chiedeva e che mi pare il Presidente abbia dimostrato di voler fare: che, cioè, il Presidente, nella sua discrezionalità, dichiararsi, con la possibilità per l'interessato di opporsi a questa affermazione, se la norma giuridica di cui si propone la modificazione sia o meno pertinente all'oggetto della discussione.

Quantò al punto quinto dell'ordine del giorno Bettiol, basterà rilevare che nessun esplicito riferimento fu fatto dal Presidente, e che soltanto per una ragione di opportunità esso fu ritirato, tanto più che, ovviamente, questa materia può essere trattata attraverso l'esercizio del potere discrezionale del Presidente, di cui all'articolo 90.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, vorrei pregarla di richiamarsi, come altre volte ella ha fatto, all'articolo 10 del regolamento. Data la gravità e — lo riconosca — l'importanza delle decisioni che stiamo per prendere — o che ella sta per prendere, qualora le debba prendere personalmente — voglia consentire, in via principale, che per ogni gruppo un numero di deputati, quale ella riterrà opportuno, si esprima in materia; e, in linea subordinata — il che mi sembra indispensabile — che per lo meno i relatori possano esprimersi.

PRESIDENTE. Desidero anzitutto rilevare che io preferisco sempre enunciare un principio generale, perché la Camera non si trovi di fronte a casi singoli senza che il Presi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

dente abbia prima esposto quale, secondo lui, è l'interpretazione da dare ai problemi di massima che ordini del giorno oppure emendamenti, assimilabili in una categoria, sollevano nel corso della discussione. È questo il sistema che ho seguito per gli ordini del giorno e che mi pare il più logico, il più razionale, il più rispettoso dell'Assemblea anche da parte di un Presidente. Enunciai questi concetti nei riguardi di tutti quegli ordini del giorno i quali non si riferivano con « specifica » attinenza allo « specifico » oggetto della legge. Naturalmente, ai singoli presentatori contestai regolarmente l'applicazione di questo criterio. Ascoltai poi quelle che erano le loro ragioni e decisi in un senso o in un altro.

Ora il problema si presenta in maniera del tutto analoga. Vorrei dire all'onorevole Laconi, prima di tutto, che è evidente che il regolamento, come tutti i regolamenti, può adoperare talvolta delle parole con un significato non del tutto determinato e preciso, ed è per questo che l'applicazione dei regolamenti di ogni grande Assemblea non si affida soltanto alla lettera ma si richiama spesso allo spirito; e di questo spirito è innanzitutto interpretare il Presidente.

Di fronte alla richiesta dell'onorevole Viola, ho osservato che se egli avesse presentato il suo emendamento in sede di ordine del giorno, proponendo modificazioni del concetto della legge, non avrei opposto eccezioni insuperabili, pur facendo rilevare che quell'emendamento avrebbe dovuto più correttamente aver la forma di negazione del passaggio alla discussione dell'articolo. L'onorevole Viola obietta che ora, ritirato l'ordine del giorno Bettiol Giuseppe, non può portare modificazioni al concetto della legge se non si accetta il suo emendamento. All'onorevole Viola rispondo chiedendogli perché ha presentato solo un emendamento, e non, a suo tempo, un ordine del giorno autonomo. Oggi egli può presentare attraverso una nuova proposta di legge le modifiche che giudica necessarie.

Mi sono riferito alla sede in cui l'onorevole Viola ha presentato di nuovo questa sua proposta, e cioè alla sede degli emendamenti, e ho detto che in sede di emendamenti vi è una questione di limite: cioè vi possono essere emendamenti diretti a sostituire parti secondarie o determinanti di un disegno di legge; ma deve trattarsi di « parti », non dell'integrale sostituzione di questo. Evidentemente, è una questione di limite; e questo limite è superato con ovvia evidenza, quando

si propone un emendamento diretto a sostituire radicalmente tutta la legge in esame, nessuna parte esclusa.

Ma l'onorevole Laconi — che ha un po' oscillato fra questa rievocazione della posizione dell'onorevole Viola e l'altra riguardante gli emendamenti ad articoli diversi da quelli che sono oggetto della discussione — mi ha attribuito un criterio quantitativo; vero è, invece, che io non faccio una questione quantitativa, ma proprio una questione qualitativa, cioè una questione di merito.

Ci si trova di fronte ad un disegno di legge che intende modificare specifici articoli del testo unico, e non ad una modifica totale del testo unico.

L'onorevole Laconi ha detto che avrebbe potuto citare centinaia di esempi. Non penso che siano centinaia. Egli ne ha citato, per esempio, uno: quello concernente la difesa civile, la quale era una legge a sé, che, se portava delle modifiche a leggi preesistenti, non era la modifica di una legge preesistente, creando un *corpus iuris*, per così dire, ed un'organizzazione diversa.

L'onorevole Roberti dice che con la mia interpretazione nego il diritto di iniziativa sia per le proposte di legge, sia per gli emendamenti. Gli debbo rispondere che io « regolo » questo diritto del deputato, non lo sopprimo. Evidentemente l'onorevole Roberti può proporre a questo testo unico quante modifiche vuole, collegate all'oggetto della discussione oggi in corso indirettamente od anche non collegate ad esso, perché vi possono essere plausibilissime ragioni per proporre delle modifiche al testo unico che abbiamo una relazione con le modifiche che noi stiamo oggi esaminando.

Io discuto sulla sede, cioè dico che in questa sede non si può far entrare attraverso emendamenti ciò che deve essere proposto colla stessa procedura che ha seguito il Governo nel proporre le sue modifiche, cioè facendo ricorso ad una proposta di legge.

Per quanto riguarda gli emendamenti, l'onorevole Roberti mi aveva esortato a raggrupparli ed a precisare quali erano ammessi e quali no. Onorevole Roberti, se vi è qualche presentatore di emendamenti che si oppone alla mia decisione, ai sensi dell'articolo 90, non ho alcuna ragione per negargli questo diritto di insistere!

Credo con ciò di non esercitare violenza alcuna al diritto dei deputati se, non solo valendomi di quello che deve essere un mio diritto ma adempiendo anche ad un mio preciso dovere, cioè di regolare il dibattito del-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

l'Assemblea, pongo preventivamente alcuni criteri alla Camera affinché siano chiari i procedimenti attraverso cui il Presidente ritiene di dover regolare la discussione.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, in materia di precedenti, vi è quello degli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge, trasmesso dal Senato, che reca alcune modificazioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: e questi emendamenti sono diretti a modificare articoli diversi da quelli che avevano formato oggetto del provvedimento esaminato ed approvato dal Senato.

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Ho chiesto di parlare perché non stimo che questo dibattito, che coinvolge tutta la sistematica della discussione di questa legge, si possa ridurre ad un intervento del Presidente e a due interventi (uno *pro* ed uno *contra*) dei deputati, dopo di che la questione si definisca. In questo caso difendiamo veramente uno dei diritti fondamentali del Parlamento, perché stiamo discutendo sul problema se sia consentito o meno di modificare un disegno di legge del Governo.

PRESIDENTE. Chi parla di questo?

DUGONI. Ella, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non mi sembra.

DUGONI. Sì, onorevole Presidente, e glielo dimostro. Infatti quando il Governo ha presentato questo disegno di legge, lo ha presentato con questo titolo: « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, ecc. ».

Quando si vuole, da parte del Governo, signor Presidente, fissare i limiti di una discussione davanti al Parlamento, si dice, come viene fatto regolarmente in tutte le leggi finanziarie: « Modifiche agli articoli 41, 43 e 47, ecc. ». Non solo, ma alle volte si specificano perfino i commi che si intende modificare con una determinata legge.

Quando il Governo si presenta con questa precisazione, allora è determinato il campo della discussione. Se il Governo propone di modificare il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati — come fa con il disegno di legge in discussione — allora la Camera è padrona della materia. Questo è tanto vero che il primo comma dell'articolo unico recita: « Al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio

1948, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche: », e non dice: « agli articoli x, y, z, sono apportate le seguenti modifiche... ».

Quindi, evidentemente, abbiamo il diritto di presentare gli emendamenti che crediamo, perché, se noi non facessimo questo oggi, rinunceremmo anche per domani ad un diritto che spetta a ciascun deputato, cioè a quello di proporre emendamenti aggiuntivi o soppressivi a qualsiasi testo in discussione. E il testo che oggi è in discussione è tutto il testo della legge.

E che così sia lo riconosce l'onorevole Moro, il quale non ha trovato, in quel suo imbarazzato aiuto che ha voluto darle, signor Presidente, che un solo argomento, ma incredibile. Egli sostiene che vi è una « regola implicita » nel regolamento che priverebbe la Camera del diritto di presentare questi emendamenti. (*Interruzione del deputato Moro Aldo*). Ella, onorevole Moro, ha parlato di « regola implicita » nell'articolo 90. Ora, parlare di una regola implicita che ci privi di un diritto di questa importanza, mi pare davvero che sia una enormità tale da non poter essere sostenuta.

E quando poi ella, signor Presidente, ricorda alla minoranza che il suo gesto è destinato proprio a proteggere le minoranze, io le dirò che sono molto perplesso. Io accetto la sua interpretazione, non voglio negarla, ma quando ci si ricorda la protezione delle minoranze proprio in occasione di una legge che di queste minoranze vuole fare scempio in occasione delle prossime elezioni, ella capisce che noi siamo dubbiosi davanti alla sua interpretazione, tanto più che questi diritti delle minoranze sono tutelati nel regolamento. Non è del tutto esatto, in fondo, quello che ella afferma, che cioè la protezione accennata consista nell'intervento del Presidente. Vi è infatti una protezione sancita dal regolamento.

Se la maggioranza volesse improvvisamente presentare un emendamento che sovvertisse tutto il disegno di legge, allora ci soccorrerebbe l'articolo 86, il quale al quinto comma dice: « La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto a norma del comma secondo sarà rinviata all'indomani quando lo chiedano il Governo o la Commissione, o dieci deputati, non tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento ». Quindi, la protezione delle minoranze contro sorprese al di fuori di un esame preliminare della Commissione, esiste.

PRESIDENTE. Soltanto però per emendamenti presentati un'ora prima della seduta.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

DUGONI. Esatto.

PRESIDENTE. Ma ha la sua importanza!

DUGONI. È giusto, perché se gli emendamenti sono presentati in tempo non vi è bisogno di questa protezione.

PRESIDENTE. E perché non vi è bisogno di questa protezione?

DUGONI. Perché si deve supporre, signor Presidente, che la discussione si svolga ordinatamente, e non caoticamente come in questa occasione, e che quindi la Commissione abbia tempestivamente esaminato gli emendamenti e, se non la Commissione, almeno il Comitato dei nove abbia espresso il suo parere; e allora a partire da questo momento la procedura è ridiventata normale, mentre nel caso della presentazione un'ora prima della seduta non sussiste protezione della procedura ordinaria.

Mi pare che noi siamo in una situazione nella quale dobbiamo invocare da lei una revisione della sua proposizione. Quando ella dice: noi siamo pronti a riesaminare ogni caso singolarmente, dobbiamo dissentire, onorevole Presidente: qui c'è una questione di principio. Se la Camera si incammina su questa strada, si incammina su una strada estremamente pericolosa per la minoranza.

Né si può negare valore ai precedenti, come ella fa: tutto il lavoro parlamentare è fatto di prassi.

PRESIDENTE. Non ho mai detto che i precedenti non abbiano valore.

DUGONI. Ha detto che nel caso in esame non vi sono precedenti degni di nota. Ma quello ricordato dall'onorevole Capalozza è formidabile. Io ricordo perfettamente il ministro Scelba che, di fronte all'estrema sinistra rumorosa, chiedeva l'allargamento delle modifiche proposte al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che pure erano state già approvate al Senato. In quella occasione nessuno si sognò di dire che non si poteva fare. Ora se questa iniziativa spetta al Governo, io credo che, essendo questa la Camera dei deputati e non la Camera del Governo, questo diritto spetti egualmente a noi, onorevole Presidente. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Ora di fronte al dilemma che ella ha posto prima all'onorevole Viola, noi siamo estremamente esitanti. Perché ella gli ha detto: bisognava avanzare prima la proposta. Ma noi cominciamo ad essere veramente preoccupati di fronte a soluzioni di questo genere, che sono soluzioni a saltarello: cioè qui no, là sì. Questo non è possibile, signor Presidente. Abbiamo un certo sistema di discussione, lo ab-

biamo sempre adoperato, e non può essere sovvertito. La legge è straordinariamente importante per la maggioranza, siamo d'accordo, ma è straordinariamente importante anche per la minoranza. Ella diceva che noi abbiamo interesse ad accettare questa protezione. Io la prego prima di rispondere a questo quesito: noi siamo qui di fronte al diritto di proporre emendamenti sostitutivi o aggiuntivi ad una legge o no? Questo è il problema.

Ora che il Governo ha così presentato la legge il problema non può essere minimamente risolto in modo negativo. Noi abbiamo fiducia che riflettendo, signor Presidente, alle conseguenze, non contingenti, che pure sono gravissime, ma alle conseguenze sulla vita parlamentare, ella vorrà tener conto delle osservazioni veramente documentate che noi abbiamo fatto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

ASSENNATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENNATO. Io sono d'accordo col collega che mi ha preceduto. Ella contro la sua tesi, signor Presidente, ha lo stesso titolo del disegno di legge che si riferisce genericamente al « testo unico ». È indubbiamente un argomento che la deve mettere in imbarazzo; perché il disegno di legge non inizia con la proposizione di modifica di alcuni articoli, ma parte dalla premessa di modificare il testo unico.

Ma questa è questione di testo scritto, cioè di forma. Vediamo la sostanza. Signor Presidente, ella da quali premesse parte per negare la possibilità all'opposizione di emendare il testo unico? Parte indubbiamente dalla premessa che le modificazioni proposte col disegno di legge siano di scarso valore nella norma generale del testo unico. Ossia le modificazioni proposte dal Governo non incidono...

PRESIDENTE. Io ho parlato di « attinenza », non di « scarso valore ».

ASSENNATO. ...in maniera diretta sugli altri articoli. Cioè ella implicitamente nega che il disegno di legge proposto abbia un valore massivo di modifica sulla economia generale del testo unico. Ma che cos'è un testo unico se non una raccolta di norme che, pur prelevate da diverse leggi, devono avere un valore comune e riguardare una materia identica? Ora sarebbe veramente un capolavoro di ipocrisia e una sfida alla sincerità, se mi si consente, il voler negare che il disegno di legge tocchi il cervello ed il cuore del testo unico e pretendere di modificarne le parti essenziali lasciando immutato tutto il resto. Nemmeno un bambino può negare che tutti i punti del testo unico assumono un valore di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

verso a seconda che venga approvata o meno questa legge di modifica.

Insomma voi volete ottenere lo scopo di modificare radicalmente la natura del testo unico delle leggi elettorali con una discussione limitata ad una parte di esso. Questa è davvero una sfida all'ingenuità!

Il suo ragionamento, onorevole Presidente, sarebbe forse valido se al posto della prima parte dell'articolo 1 si trovasse, per esempio, il testo che io ho proposto con il mio emendamento. Siccome l'emendamento stesso limita la modifica così da toglierle un'influenza massiva perturbatrice di tutta l'economia del disegno di legge, sarebbe giusto pretendere di limitare la discussione in modo da non apportare ulteriori modifiche al testo unico. Ma come si può pretendere ciò al cospetto delle modifiche contenute nel disegno di legge che conferiscono al testo unico addirittura una natura contraria a quella che esso originariamente aveva? Più che di un problema giuridico o di regolamento, si tratta di un problema di probità e di onestà, signor Presidente.

Anche in Commissione noi abbiamo affermato che si tendeva a presentare il disegno di legge come una piccola modifica, come un qualche cosa di particolare che non turbava il testo unico. Ebbene, a mano a mano che si è andati avanti nell'esame in sede di Commissione e in sede di discussione generale, si è visto invece quale profondo valore turbativo hanno le modifiche proposte nell'economia generale della legge.

Sicché, essendo stato smascherato il giuoco di presentare questa legge come una piccola modifica di dettaglio, ella, signor Presidente, si sente di prendere una posizione conforme alla ipocrita impostazione della relazione di maggioranza al disegno di legge?

CUTTITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Il mio intervento, onorevole Presidente, vuole manifestare, responsabilmente, il pensiero del gruppo monarchico cui mi onoro di appartenere, sulla questione che stiamo discutendo. Noi ci associamo agli argomenti di coloro che, come noi, non condividono quello che si vuol fare in questo momento, cioè precludere una serie di emendamenti che si riferiscono a punti del testo unico non toccati dalla legge che ci presenta il Governo. Noi condividiamo appieno le ragioni che ci sono state esposte dagli ottimi colleghi chi mi hanno preceduto.

L'onorevole Moro non ha persuaso alcuno; egli ha cercato di arrampicarsi: si capisce,

deve fare il suo mestiere. E mi dispiace che nella regola parlamentare non sia consentito di sentire il pubblico; sarei veramente desideroso di sapere che cosa pensano coloro che in questo momento assistono nelle tribune. Io sento che noi stiamo veramente, profondamente dalla parte della ragione, tanto essa appare evidente.

Ma è mai possibile, onorevoli colleghi, che in questo momento si parli di piccole modifiche, quando state rivoluzionando...

PRESIDENTE. Spero, onorevole Cuttitta, che ella non stia polemizzando con me, perché io non ho mai usato l'aggettivo « piccole »; ho parlato sempre di « particolari » modifiche, ammettendone anche l'importanza.

CUTTITTA. Onorevole Presidente, io non riportavo le sue parole, ma quello che su questa legge si è detto dentro e fuori del Parlamento. Io dico che ella non lo ha mai detto, signor Presidente: mi consenta però di affermare che questo è stato detto e ripetuto molte volte da persone responsabili della maggioranza.

Noi avevamo una legge, quella che si chiama della proporzionale, pura o impura che sia. Questa legge noi — e con noi molti altri — siamo convinti che sia legge democratica, la legge che meglio permette al corpo elettorale di scegliersi i propri rappresentanti e di mandarli alla Camera nella reale proporzionalità che risponde alla propria entità numerica.

Orbene, ora si sta mandando tutto all'aria, ad opera dei partiti sedicenti democratici, che si adoperano per passare dalla legge col sistema proporzionale a quella col sistema maggioritario. Questa è vera rivoluzione; ed è vano voler dare ad intendere che si tratti di piccole modifiche, di modifiche quasi marginali.

È un assurdo. Oggi ci troviamo a discutere il testo unico delle leggi elettorali, e questo testo unico viene rimaneggiato profondamente dal disegno di legge in esame, viene mutato completamente, cambia aspetto e sostanza. In queste condizioni, volere inibire a noi la presentazione di emendamenti ad articoli del testo unico diversi da quelli che il Governo ha indicato nel proprio disegno di legge, mi pare sia cosa intollerabile. Voi pretendete troppo da questa sventurata opposizione! Volete fare il duello di Tecoppa: volete colpirci, e pretendete che siamo fermi. Non è possibile!

Per queste ragioni, ci dichiariamo assolutamente contrari al principio che si vuole oggi instaurare; restando d'intesa che, per noi, se

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

libertà nella Camera deve esserci, almeno nella discussione di questa legge ci dovete lasciar proporre tutti gli emendamenti che crediamo, salvo — per voi maggioranza — respingere quelli che non vi persuadono. Facciamo affidamento sul vostro buon gusto e sul vostro buon senso: non ci potete precludere degli emendamenti sol perché si riferiscono ad articoli del testo unico che il disegno di legge non ha toccato. Non dovete!

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Poche parole, specie dopo l'intervento così responsabile e così convincente dell'onorevole Moro. (*Commenti all'estrema sinistra*). In questi ultimi istanti, si è parlato di regolamento che viene calpestate e di arbitrio del partito di maggioranza, delle forze politiche di maggioranza. Ora, onorevoli colleghi, se veramente in questo momento assistiamo qui ad un arbitrio, questo arbitrio va imputato alle forze di opposizione, vuoi di estrema destra e vuoi di estrema sinistra. (*Proteste alla estrema sinistra e all'estrema destra*). A coloro che, rinnovando le gesta del famoso avvocato manzoniano Azzecagarbugli, credono di poter trovare argomenti contro una decisione altamente responsabile del Presidente di questa Assemblea, contro una decisione che rimette veramente il problema nel suo quadro logico, vuoi di logica formale, vuoi di logica sostanziale, che rimette questo problema nel quadro di una impostazione politicamente responsabile, atta a salvaguardare veramente i diritti delle minoranze, noi diciamo che, accettando l'impostazione data dal Presidente dell'Assemblea, noi difendiamo veramente la dignità di questo Parlamento (*Commenti alla estrema sinistra*), che è calpestate dal fatto di porre continuamente questioni senza significato, senza sostanza, senza principi convincenti. E, con la dignità di questo Parlamento, in questo momento difendiamo anche la funzionalità del Parlamento, perché sarebbe veramente strano, onorevoli colleghi, che si invocasse una norma regolamentare per cercare di colpire a morte la funzionalità del libero Parlamento italiano in questo determinato momento storico. (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

Tutto quello che abbiamo udito, tutti gli speciosi argomenti e le argomentazioni capziose che sono state avanzate finora in questa Assemblea, mirano soltanto a mettere veramente in ceppi il regolamento di questa Camera e a impedire il funzionamento del nostro istituto parlamentare, ad impedire che la

libertà sia una parola che abbia concreto valore. Noi crediamo di essere sul pieno campo della nostra responsabilità politica accettando completamente quella decisione che al riguardo è stata responsabilmente presa dal Presidente della Camera. (*Applausi al centro e a destra — Proteste all'estrema sinistra*).

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, se consente, vorrei rivolgere direttamente a lei alcune rispettose osservazioni.

Ella ha posto una giusta analogia fra la decisione che ha ritenuto di volerci annunciare oggi e la decisione che ella ritenne di volerci annunciare quando si trattò di graduare gli ordini del giorno.

Ella, signor Presidente, avrà la bontà di ricordare che in quella occasione ella stessa ebbe a riconosceré che, nelle sue argomentazioni circa la divisione degli ordini del giorno in categorie, vi era un punto debole — credo di ricordare esattamente il termine che ella adottò — ed il punto debole consisteva nel fatto che ella fu costretta a dividere, per economia di lavoro, dal suo punto di vista, gli ordini del giorno non già nelle due categorie in cui, a norma dell'articolo 90, li divide il regolamento: « proponibili ed improponibili »; ma in tre categorie, istituendone una terza: ordini del giorno « non improponibili », perché altrimenti li avrebbe assimilati all'ordine del giorno Bettiol e all'ordine del giorno Russo Perez, ma « non proponibili immediatamente », o, se non sbaglio, « differibili ».

Ella non disse neppure che quegli ordini del giorno differibili concernevano una materia affatto estranea alla materia in discussione, perché altrimenti ella avrebbe dovuto dichiararli improponibili a norma dell'articolo 90, o, se non avesse riconosciuto esatta tale tesi, proponibili. Ella li dichiarò collaterali all'argomento in discussione e credo di non sbagliare.

PRESIDENTE. E quindi, non attinenti.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Seguo, quindi, il filo del suo ragionamento. Se ella stabilisce oggi, come ha stabilito, una analogia fra quella deliberazione e questa deliberazione, fra quegli ordini del giorno e questi emendamenti, ciò significa che gli emendamenti di questo gruppo, secondo il suo giudizio, non sono proponibili immediatamente — ella dice — non sono però neppure improponibili, sarebbero differibili. A quan-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

do? L'emendamento non ha la natura dell'ordine del giorno, non fissa un principio politico, l'emendamento non è una norma astratta e generica, ma mira a modificare il testo della legge ed in tanto è proponibile in quanto è proponibile, discutibile, votabile, approvabile o bocciabile in quel determinato momento. Se lo si rinvia, l'emendamento non esiste più.

Ed è perfettamente inutile, signor Presidente, che ci si dica: prendete l'iniziativa in un altro momento (perché questa è la sua risposta implicita ed esplicita alla mia argomentazione), proponete in seguito una vostra proposta di legge con la quale modificherete quello che vorrete ancora modificare del testo unico delle leggi elettorali; è inutile che ci si dica questo e non ci si può dire questo perché l'iniziativa l'abbiamo già presa, l'iniziativa è qui davanti a noi, in questi fascicoli stampati; l'abbiamo presa nelle forme regolamentari e nel momento in cui dovevamo prenderla, perché non era differibile. Ed è di fronte ad una iniziativa già presa che la Camera si deve pronunciare ed esprimere.

Come si può pronunciare ed esprimere la Camera di fronte ad una iniziativa di questo genere già presa, consti essa di un articolo solo o di 100 articoli? Come si può esprimere la Camera con una sua deliberazione, cioè in sede politica e legislativa? La Camera potrà respingere tutti questi emendamenti giudicando che non sia conveniente in questo momento, oltre a quei tali articoli del testo unico della legge, modificarne altri. Ma non può — ritengo — la Presidenza e non può neppure la Camera, in sede preclusiva di carattere generico e regolamentare, escludere dalla discussione politica tutte queste proposte, che sono una nostra legittima iniziativa.

L'onorevole Capalozza ha richiamato giustamente il precedente fondamentale della legge di pubblica sicurezza e, contrariamente al solito, l'onorevole Capalozza è stato singolarmente laconico. Io mi permetto di richiamare la sua attenzione, signor Presidente, sull'argomento, e di aggiungere qualche ricordo personale. La legge di pubblica sicurezza venne all'esame della Commissione della quale mi onoro di far parte, e si produsse allora una situazione identica all'attuale, però con uno sviluppo diverso. Il Governo, in un primo tempo, aveva ritenuto di presentare la legge sotto forma di talune modifiche alla legge di pubblica sicurezza: aveva ritenuto di mutare alcuni articoli che non interferivano sugli altri e su tutto il testo unico. Aveva così presentato un suo disegno di legge analogo

all'attuale come contenuto e come tipo di presentazione. Senonché la Commissione fu di diverso avviso. In Commissione si discusse lungamente su questo problema. Lo stesso Governo si convinse, per taluni punti, che l'avviso delle opposizioni in Commissione era più giusto del suo. E si venne ad una proposta di modifica sempre più ampia di quella del testo, vale a dire furono accolti dal Governo e dalla Commissione molti emendamenti aggiuntivi e modificativi a norme del testo unico, che il primitivo disegno di legge governativo non aveva preso in considerazione. Siamo esattamente nello stesso caso.

Ma io non l'ho citato come precedente, perché non credo di avere bisogno di precedenti, né di richiami alla prassi. Il mio è un richiamo alla logica, dato che l'onorevole Giuseppe Bettiol si è appellato alla logica. E mi sembra proprio di rifarmi alla logica; tanto più, signor Presidente, che nell'esame presso questo ramo del Parlamento di questo disegno di legge si è verificato un fatto che non si era mai verificato prima. Ella ha ritenuto di richiamarsi all'articolo 35 del regolamento. L'esame in Commissione è stato, a un certo punto, strozzato per ragioni che in questo momento naturalmente non discuterò. Senza di ciò la presentazione di questi emendamenti sarebbe stata fatta, e di questi emendamenti si sarebbe potuto discutere in Commissione. Questa nostra iniziativa si sarebbe potuta giustamente sviluppare in quella sede. Non abbiamo potuto farlo. In questa sede non possiamo farlo. Come deve fare un deputato (io lo dico molto riguardosamente, ma la questione mi sembra seria, travalica i limiti di un problema regolamentare) come deve fare un deputato che abbia già preso una iniziativa di carattere legislativo consistente in articoli aggiuntivi a un testo unico, a ottenere che su questa iniziativa la Camera si pronunzi, che il Governo esprima il suo parere, che la Commissione competente esprima il suo parere e la Camera deliberi? Domando a quale autorità ci dobbiamo rimettere, signor Presidente, dato che, ripeto, mi sembra si tratti di questione regolamentare di carattere molto vasto.

Si tratta di costituire un precedente di importanza estremamente grave; e mi appello a lei, signor Presidente, affinché ci voglia illuminare e ci voglia consentire di meditare tutti insieme su questo problema estremamente grave, e affinché non lo voglia risolvere con una decisione che — glielo dico riguardosamente, ma anche molto fermamente — noi considereremmo arbitraria e illegittima.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

GIOLITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Vorrei riferirmi al suggerimento, che ella aveva dato ai deputati presentatori di questi emendamenti dei quali si sta discutendo, di tradurre l'oggetto delle loro proposte in altra sede, cioè in sede di proposte di legge di iniziativa parlamentare concernenti modifiche al testo unico della legge elettorale. Mi permetto di osservare sommessamente che, a mio giudizio, questo suggerimento è in contrasto con le buone norme della tecnica legislativa. Perché mi pare che, ove esista la possibilità di risolvere in forma di emendamenti, organicamente collegati con l'oggetto e la materia del progetto legislativo, determinate proposte, sia opportuno e giusto, ai fini di un buon lavoro legislativo, adottare quella forma e non sminuzzare, frantumare, questo lavoro legislativo in una sede di provvedimenti di legge separati che danno poi luogo a quei testi unici di cui abbiamo un esempio in questa discussione. Ad un certo momento la frammentarietà del lavoro legislativo pone l'esigenza di un collegamento, diciamo, estrinseco, attraverso la redazione di un testo unico. Quindi è evidente che, quando abbiamo già di fronte a noi un testo unico, sarebbe buona norma di tecnica legislativa non rompere l'unità data *a posteriori* alla materia, obbligando poi alla redazione di un successivo testo unico.

Questa osservazione mi permetto di sottoporre alla sua attenzione perché investe l'aspetto generale dei nostri lavori legislativi, e mi pare che l'indicazione che ella ha dato a questo riguardo potrebbe essere pericolosa proprio ai fini della tecnica legislativa.

La seconda osservazione che mi propongo di fare è strettamente pertinente alla lettera dell'articolo 90 del regolamento. Mi pare non sia stato ancora sufficientemente sottolineato il significato che acquista in questo articolo la locuzione « affatto estranei », che non ricorre frequentemente o quasi mai nel nostro regolamento. Perché il legislatore ha ritenuto di usare questa espressione: « affatto estranei »? A mio giudizio lo ha fatto per stabilire un criterio di constatazione obiettiva della estraneità degli argomenti rispetto all'oggetto della discussione: cioè, sono da considerarsi affatto estranei all'oggetto della discussione quegli argomenti la cui connessione con l'oggetto è evidentemente inesistente, insostenibile.

Se noi proponessimo come emendamenti a questo disegno di legge, per esempio, norme relative alla politica economica o alla assi-

stenza sociale o alle pensioni di guerra, noi tratteremmo argomenti affatto estranei, la cui estraneità dovrebbe essere obiettivamente riconosciuta da chicchessia. Ma il fatto stesso che si possa discutere, disputare, per ciascuno di questi emendamenti, se esso sia o no estraneo e in che misura, evidentemente dimostra che non si tratta di argomenti « affatto estranei » ma di argomenti, secondo l'opinione di taluno, da considerarsi non strettamente attinenti all'oggetto della discussione e questa opinione può non essere condivisa da altri.

Ella, signor Presidente, non a caso, io credo, ha usato nel corso di questa discussione il termine di « attinenza stretta ». Ella ha avuto occasione di usare questo termine appunto perché di « attinenza stretta » si deve parlare per poter escludere questi emendamenti come estranei all'oggetto della discussione. Ma l'articolo 90, usando il termine « affatto estranei », non ha voluto parlare di « attinenza stretta », bensì di totale diversità di oggetto, tale da non fornire neanche materia di discussione.

Queste le ragioni, a mio avviso, che hanno indotto coloro che hanno redatto l'articolo 90 ad usare questa forma particolare, che, se non erro, non ricorre in altre norme del nostro regolamento. Ed anche su questo desideravo, modestamente, richiamare la sua attenzione. *(Applausi all'estrema sinistra)*.

CORBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Desidero sapere se è possibile essere di diverso avviso dal Governo in materia legislativa. Indubbiamente, a questa mia prima domanda ella risponderà che ciò è ovvio. Però, ciò che mi preme stabilire è come si possa manifestare questo diverso avviso.

Due sono i modi che noi conosciamo: uno è quello di proporre leggi *ad hoc*, l'altro è quello di proporre emendamenti nel corso della discussione.

Ora, noi ci troviamo nella situazione di aver esperito, l'uno e l'altro sistema. In Commissione fu presentata una proposta di legge la quale si discostava profondamente dal disegno di legge governativo. Si è obiettato che la proposta non poteva essere presa in considerazione poiché, mentre il disegno di legge governativo portava soltanto talune modifiche che non si discostavano sensibilmente dal testo unico, l'altra, la proposta di legge Viola, sovvertiva il sistema elettorale vigente.

A questa tesi della maggioranza dei membri della Commissione mi pare che abbia risposto lo stesso ministro dell'interno, quando,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

polemizzando con l'opposizione, riconosceva apertamente che questo disegno di legge era qualcosa di profondamente diverso dal sistema proporzionale puro; ed aggiungeva che il Governo non si sentiva in colpa nel ritenere più opportuno proporre un disegno di legge che non corrispondeva più ai principi proporzionalistici, e ha citato a sostegno della sua tesi esempi numerosi, tra cui il sistema vigente in Inghilterra. Sicché, lo stesso ministro dell'interno ha riconosciuto che questo disegno di legge non era una modesta modifica del testo unico del sistema elettorale vigente, ma una proposta di mutamento sostanziale della legge vigente.

Ora, io chiedo se è possibile presentare proposte di legge concernenti la stessa materia, affinché questa venga disciplinata in modo diverso da come propone il Governo — prima questione — e se è possibile mutare un disegno di legge, anche sostanzialmente, nel suo contenuto, avvalendosi di appositi emendamenti. Rispondere negativamente significherebbe annullare il diritto di iniziativa dei deputati, che non è detto debba essere soltanto autonomo, perché può ben essere anche concorrente con quello del Governo. E se la maggioranza vuole impedire l'esercizio di questo diritto, in che modo il diritto stesso può e deve essere tutelato? Questi i quesiti sui quali desidererei una sua risposta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Evidentemente, ciò non ha attinenza con la discussione che facciamo in questo momento, e mi costringe a ripetere cose già dette.

Qualsiasi parte della Camera ha diritto di esprimere liberamente, su qualsiasi argomento, il proprio pensiero e di fare le sue proposte. Gli strumenti procedurali non sono affatto mutati per il disegno di legge in esame: la discussione generale è stata ampia; sono stati presentati numerosi ordini del giorno e più numerosi emendamenti. Ma gli onorevoli colleghi sanno che questi strumenti devono essere usati nel modo voluto dal regolamento e nei limiti di attinenza all'oggetto della discussione: e questa è una necessità indispensabile al funzionamento di un'assemblea legislativa. Non vedo le ragioni per le quali l'onorevole Corbi mi rivolge domande su regole elementari della procedura, che indica ben chiaramente le vie aperte all'iniziativa parlamentare.

L'onorevole Assennato ha fatto un'affermazione temeraria, ed egli stesso se ne è accorto, aggiungendo: « ma questa è forma ». Egli ha cioè rilevato che il titolo del disegno di legge

parla di modifiche al testo unico e non di modifiche agli articoli tale e tal altro del testo unico, dimenticando che l'oggetto di una legge, assai più che dal titolo, è dato dal contenuto.

GULLO. Su questo siamo d'accordo.

PRESIDENTE. E allora dovrà convenirsi che il disegno di legge consiste nella modifica di determinati articoli del testo unico (*Commenti all'estrema sinistra*), tanto è vero che gli oppositori più accorti — e tra questi iscriverei d'ufficio gli onorevoli Mieville, Almirante e Roberti — hanno suggerito, evidentemente per allargare l'oggetto del disegno di legge, di cambiare il titolo in: « Riforma delle norme per la elezione della Camera dei deputati ».

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Lo abbiamo fatto per chiarezza, per evitare l'ipocrisia dei presentatori.

PRESIDENTE. Il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea è quello che è: si può modificarlo, respingerlo, approvarlo, ma sempre rimanendo all'argomento, che è quello di modificare il sistema elettorale vigente mediante la correzione della proporzionale con il premio di maggioranza. Ora, vorrei, ad esempio, domandare se è attinente a questo oggetto tutta la serie che definirò pittoresca di emendamenti riferentisi all'articolo 11 del testo unico, diretti a cambiare il numero dei delegati che presentano le liste dei candidati al collegio unico nazionale. Secondo l'articolo 11 devono essere 20; ora, chi propone di portarli a 15, chi a 14, chi a 13, chi a 12, e così via...

Onorevoli colleghi, questa è la realtà delle cose. Ed è il motivo per cui il mio ragionamento e la mia impostazione serbano tutto il loro valore. Per regolare razionalmente e con piena garanzia di tutti la discussione occorre attenersi al contenuto specifico del disegno di legge. Questo principio, questa necessità, onorevole Almirante, dovevano essere affermati soltanto in sede di emendamenti; perché l'ordine del giorno va esaminato per quello che è, vale a dire per una enunciazione programmatica. Ed è questa la ragione che, per gli ordini del giorno che proponevano modificazioni di merito al testo unico, mi ha indotto a riconoscere il « punto debole » cui l'onorevole Almirante si è richiamato e cioè il carattere programmatico e non normativo dell'ordine del giorno; e a dichiarare l'inammissibilità al voto di quegli ordini del giorno in quanto tali, rimanendo impregiudicata ogni questione, di ammissibilità e di merito, circa le modificazioni con essi proposte.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

Molti ordini del giorno sollevavano questioni complementari ma non pertinenti al disegno di legge; e sono stati accantonati fino al termine della discussione; altri contenevano suggerimenti attinenti, ma proponibili come emendamenti al disegno di legge; e sono stati ritirati per essere riproposti, appunto, come emendamenti, e cioè nella sede propria.

In questa sede, in sede cioè di emendamenti, non vi è alcun « punto debole », non v'è più lo scrupolo che la selezione possa sottrarre all'esame della Camera qualche proposta. I termini sono infatti chiari: gli emendamenti attinenti all'oggetto del disegno di legge sono ammessi alla discussione in questa sede; quelli non attinenti potranno formare oggetto di separate proposte di legge. In questo modo, nessuna lesione viene inferta al diritto di iniziativa dei deputati. (*Commenti all'estrema sinistra e all'estrema destra*): Ritengo di avere così risposto ai quesiti posti dagli onorevoli Giolitti e Corbi e agli scrupoli dell'onorevole Almirante. (*Commenti alla estrema sinistra*). È evidente che la Camera non potrebbe sottrarsi all'impegno di discutere, subito dopo questa legge, tutte le altre proposte che potessero essere presentate. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Voglio anche dire che ho esaminato i due precedenti che sono stati qui citati: quello della legge sulla difesa civile, che non contraddice in alcun modo all'impostazione procedurale che ho inteso dare nell'interesse di ogni parte della Camera; e quello delle modificazioni proposte dal Governo al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificazioni che parvero tanto improponibili, come argomenti di immediata discussione da parte dell'Assemblea, che furono rinviate alla Commissione. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Questo rinvio non rese necessario che la Presidenza impostasse allora la questione procedurale.

TOGLIATTI. Chiedo di parlare per una proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGLIATTI. Propongo una breve sospensione della seduta. Questa è la seconda grossa questione di procedura, che viene affrontata dalla Camera nel corso della discussione di questa legge.

La prima fu quella relativa alla facoltà o meno di dichiarare il proprio voto in tutti i casi in cui abbia luogo una votazione, eccetto quelli indicati espressamente dal regolamento. Questa facoltà ci è stata negata.

Ammetto che in quel caso il dibattito aveva un fondamento, perché la questione già altra

volta era stata esaminata. Però la decisione, che è stata presa, siccome andava contro la prassi instaurata da questa Assemblea sotto la sua presidenza, signor Presidente, venne considerata da noi come una violazione di questa prassi e dello spirito, quindi, del regolamento. Per questo noi allora ci astenemmo dal voto: per non dare nessuna validità con la nostra presenza alla decisione, che venne presa soltanto dalla maggioranza.

Oggi ci troviamo di fronte ad una seconda discussione su un problema procedurale di grande peso, che investe non più soltanto la facoltà di un deputato di dichiarare, a nome proprio o del proprio gruppo, il proprio voto, ma investe una delle prerogative del Parlamento: cioè il diritto di modificare nel corso del dibattito, entro l'ambito della legge che si sta discutendo, il tema della discussione, arricchendolo e modificandolo col proporre nuovi argomenti. Questa è, a nostro modo di vedere, una prerogativa fondamentale del Parlamento.

Né vale il dire che con gli emendamenti, che da noi sono stati presentati, si abusi di questa prerogativa fondamentale. Se ne fa quell'uso che riteniamo necessario debba essere fatto, data la gravità della legge che si sta discutendo, la gravità dei problemi di ordine politico e di ordine morale, che questa legge porrebbe, qualora venisse approvata.

Elia, signor Presidente, ci ha citato una serie di numeri, quasi per dire che non sarebbe cosa seria presentare emendamenti numerici a cascata e poi chiederne la discussione. Desidero soltanto farle osservare che esattamente con questo metodo venne condotta nel passato, in un'aula di questo palazzo, una memorabile lotta in difesa della libertà, e questa lotta fu coronata da successo, dalla piena approvazione del corpo elettorale che dopo quella lotta fu consultato.

Noi ricorriamo al regolamento in quel modo che riteniamo sia giustificato dalla gravità del provvedimento che ci viene presentato. Oggi chiediamo l'uso incondizionato del diritto di emendamento. Ci si vuol negare, con una decisione della Presidenza o del partito di maggioranza e dei suoi alleati, l'esercizio di questa che è una prerogativa del regime parlamentare. La cosa assume un valore anche più grave di quello che assunse la decisione con cui fu negata la possibilità di motivare il nostro voto anche in caso di votazione segreta.

Pertanto ritengo che sia necessario venga lasciato ai nostri gruppi un certo periodo di tempo, che ella vorrà determinare, onorevole

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

Presidente, per riunirsi ed esaminare, in relazione con questo dibattito, quale sarà la nostra posizione in questa questione ed anche nel successivo sviluppo della discussione.

Le chiedo, onorevole Presidente, di consentirci il tempo necessario per deliberare e precisare la nostra posizione.

PRESIDENTE. Onorevole Togliatti, non sono alieno dal prendere in considerazione, entro certi limiti, la sua proposta. Ma non posso non sorprendermi che si voglia fare di una questione tecnica, quale è quella di regolare ragionevolmente un dibattito — senza per altro ledere alcuna prerogativa dei deputati — una questione politica.

Comunque, sospendo la seduta per due ore.

(La seduta, sospesa alle 19,10, è ripresa alle 21,20).

Presentazione di disegni di legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Nuova disciplina giuridica delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ».

Chiedo l'urgenza.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Assunzione a carico di entrate in bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I. N. A.-Casa, già autorizzata a carico del fondo lire e relativo al piano E. R. P. ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'urgenza è accordata per il disegno di legge presentato dall'onorevole ministro dell'interno.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riassumo il punto al quale la discussione era giunta. Ho dichiarato inammissibili, in base all'articolo 90 del regolamento, gli emendamenti ad articoli del testo unico differenti da quelli modificati dal disegno di legge, a meno che non vi siano strette attinenze con l'oggetto del disegno di legge stesso.

Sul conseguente richiamo al regolamento vi è stata una larga discussione.

Domando se il richiamo stesso è mantenuto.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Signor Presidente, a nome del gruppo socialista e di quello comunista, devo dichiarare di mantenere il dissenso e la conseguente protesta sulla interpretazione che ella ha dato al regolamento e che ha testé ribadito. Non è senza preoccupazione che noi guardiamo alla erosione a tappe del regolamento che si sta verificando con inizio — seppure quello fu veramente l'inizio — dall'episodio di alcuni giorni or sono quando si volle interdire all'opposizione, e del resto anche alla maggioranza, il diritto di esprimere le ragioni del voto in sede di scrutinio di qualsiasi natura. Oggi si vorrebbe continuare con la pratica interdizione, o per lo meno con una limitazione grave, del diritto dell'opposizione e dell'intera Camera di introdurre emendamenti nella misura conveniente alle leggi in discussione stesso.

Il nostro punto di vista è sempre stato e continua ad essere, anche in questa occasione, quello del rispetto scrupoloso del regolamento e della prassi. Già dimostrammo in sede di discussione come non esista dubbio circa l'ammissibilità della dichiarazione di voto in caso di scrutinio segreto. La prassi della Camera a questo proposito è costante, come costante è quella del Senato. La sola eccezione cui si poté fare ricorso fu quella che non riguarda né la Camera né il Senato, ma l'Assemblea Costituente la quale, essendo madre dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, non può costituire precedente non avendo potuto porre in essere un principio contraddittorio nel senso di interdire la dichiarazione di voto alla Camera e di ammetterla al Senato, dal momento che presso l'altro ramo del Parlamento il diritto alla dichiarazione di voto in sede di scrutinio segreto vige ed è sancito dal regolamento.

Tuttavia noi pensiamo e ripetiamo che questa discussione ha avuto una sua ragione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

ed avrà una sua utilità, poiché noi abbiamo immediatamente compreso ed onestamente espresso il significato politico che essa aveva. Evidentemente, se un dissenso così grave si è potuto stabilire fra il nostro Presidente e l'opposizione, esso ha la sua fonte evidente non in una opacità nella interpretazione del regolamento, ma nel diverso modo con cui stiamo guardando a questa legge.

L'onorevole Presidente insisté nell'interpretare il disegno di legge elettorale in una maniera restrittiva, quasi come una modificazione, se non irrilevante, almeno tale da non alterare sostanzialmente, in qualità e quantità, il testo unico, laddove noi, invece, riteniamo che si tratti di una legge eversiva, sovvertitrice dell'ordinamento elettorale che il testo unico rappresentava e stabiliva. È chiaro che, partendo da posizioni così diverse, è difficile potere, ad un certo momento, non dare un diverso valore al carattere degli emendamenti, poiché le modifiche sostanziali che la legge introduce possono essere dal punto di vista numerico, dal punto di vista del peso, poca cosa, nel senso che possono riguardare solo pochi articoli del testo unico, ma tuttavia investono e scuotono la struttura dell'intera legislatura elettorale; si tratta cioè di operazioni apparentemente e ipocritamente modeste che richiamano certe altre operazioni chirurgiche di cui la stampa dà notizia e che tramutano il sesso di una persona. Evidentemente ci troviamo anche qui di fronte ad una operazione analoga. Noi manteniamo perciò la nostra opposizione all'interpretazione proposta dal Presidente; ma poiché pensiamo non debba la Camera sentire ancora una volta quella che riteniamo una umiliazione immeritata attraverso la soppressione o la sfigurazione del regolamento a colpi di maggioranza, che noi riteniamo non soltanto lesivi dei diritti della minoranza, ma lesivi di quelli di tutto il parlamento, preferiamo subire l'interpretazione del Presidente, anche se la riteniamo ingiusta e lesiva. (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Lombardi, debbo ringraziarla della moderazione con cui ella ha affermato il suo dissenso, ma con altrettanta pacatezza e moderazione debbo respingere due sue affermazioni: la prima che si assista ad una « erosione a tappe » del regolamento. Nessuna erosione, onorevole Lombardi. Se vi può essere una qualche differenza con la linea procedurale precedentemente seguita, ciò non è che il corrispettivo della differente linea di condotta seguita dall'opposizione appellandosi ad ogni pie' sospinto

e nella forma la più rigorosa ai diritti che si ritengono derivanti dal regolamento: al che non può non seguire una applicazione del regolamento stesso, sempre aderente ma più rigorosa che per il passato.

In secondo luogo, debbo respingere l'affermazione che ella mi attribuisce, cioè di una valutazione piuttosto « a fior di pelle » dell'importanza degli emendamenti. Io non posso entrare nel merito del suo apprezzamento; ma la prego di far credito alla mia intelligenza, e limito il richiamo soltanto a questa, per comprendere che io valuto in tutta la sua importanza, dal punto di vista sia tecnico sia politico, il disegno di legge.

BONINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO. A nome dei deputati del partito nazionale monarchico, del movimento sociale e di vari indipendenti del gruppo misto, esprimo la nostra viva protesta avverso questa decisione che consideriamo lesiva delle nostre prerogative relativamente al diritto parlamentare che costituisce la sostanza della funzione di deputato.

La presente decisione, che segue l'altra ancora più grave del divieto della dichiarazione di voto, rende estremamente difficile la nostra stessa attività di deputati di minoranza, perché viene a porre i deputati di minoranza alla mercé della maggioranza, e del Governo che ne è l'espressione. Ciò nonostante noi, pur con ogni riserva in merito alla decisione che la Presidenza ha preso, continueremo a difendere con ogni energia, anche nel corso della discussione di questa legge, con le nostre prerogative di deputati, le libertà fondamentali del popolo italiano. (*Applausi all'estrema destra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, iniziamo l'esame degli emendamenti ammissibili. Ve ne sono alcuni che si riferiscono al titolo del disegno di legge. Credo che saremo tutti d'accordo nel rinviarli, conformemente alla prassi, alla fine della discussione del disegno di legge, giacché evidentemente la legge avrà questo o quel titolo a seconda della fisionomia che ad essa deriverà dalla discussione stessa. Quindi gli emendamenti al titolo degli onorevoli Almirante, Mieville-Almirante, Roberti, Michelini, Assennato sono da rinviare. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

LUZZATTO, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Il primo comma dell'articolo 86 stabilisce che gli emendamenti siano dal Presidente trasmessi alla Commissione non appena presentati. L'articolo 30, penultimo comma, stabilisce che la Commissione nomini per la discussione dinanzi alla Camera un suo Comitato di nove membri. Nella seduta odierna siamo inopinatamente (perché si supponeva che oggi si dovesse ancora discutere di ordini del giorno) entrati nella discussione degli emendamenti, sui quali, a mio sommo avviso, ritengo entri immediatamente la competenza del Comitato dei nove per esprimere il suo avviso su ogni singolo emendamento. È vero che, nella discussione apertasi poco fa relativamente all'esercizio da parte del Presidente dei poteri che gli sono conferiti dall'articolo 90, ella ebbe ad accennare che si trattava di questioni di regolamento e, alla richiesta di alcuni colleghi che la Commissione fosse interpellata, rispose che, in materia di regolamento, ciò indubbiamente non viene in questione. Ma quando si tratta di vedere se il singolo emendamento o la singola questione sia o non sia attinente all'oggetto di cui si dibatte, nell'ipotesi che vi sia insistenza da parte del deputato proponente ed eventualmente, se non per la discussione pubblica in aula (che in questo caso non si apre), per la possibilità (qualora il Presidente ritenga utile di richiederlo) di poter fornire il giudizio della Commissione all'onorevole Presidente, mi sembra che si sia incorsi in una abnorme e — direi — viziosa pratica, contrastante con quanto si è sempre seguito, omettendo di sottoporre al Comitato dei nove (al quale suppongo si debba riferire il richiamo alla Commissione contenuto nel primo comma dell'articolo 86) gli emendamenti, e per non essersi nemmeno convocato il Comitato dei nove.

Ho fatto parte altra volta del Comitato dei nove e ricordo che sempre fu convocato prima che in aula fossero esaminati gli emendamenti. Ma ora non si è fatto nulla di tutto questo. Quindi suppongo che, prima di andare innanzi, il Comitato dei nove debba riunirsi per esaminare gli emendamenti e vedere se vi è un parere della Commissione, o eventualmente un diverso parere della minoranza; cioè, ritengo che la Commissione o il Comitato dei nove debba adempiere l'ufficio che il regolamento loro attribuisce.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, non v'è dubbio che il suo richiamo si può utilmente riferire al gruppo di emendamenti a cui non si applica una specie di pregiudiziale regolamentare del genere di quella che

ho fatto. Comunque, gli emendamenti sono stati stampati e trasmessi alla Commissione in tempo utile. Il Comitato dei nove potrà riunirsi anche domattina per esaminare quegli emendamenti, che ancora non abbia esaminato, sul merito dei quali verosimilmente si potrà portare la nostra attenzione domani o dopodomani, secondo l'andamento della presente discussione.

Attualmente ci troviamo di fronte a un gruppo di emendamenti che incontrano una specie di pregiudiziale regolamentare; e non è la Commissione che può esprimersi su questioni di tal genere.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, le ho accennato che il parere del Comitato dei nove, se anche non sia richiesto in aula, mi sembra debba essere formato attraverso una riunione del Comitato, in ogni caso, per essere a disposizione del Presidente, se il Presidente ritenga di richiederlo. Quando si tratta di sapere se un determinato emendamento, sul quale eventualmente il proponente insiste, sia o non sia attinente alla materia, non mi pare più che si tratti di una pregiudiziale regolamentare; anzi, mi sembrerebbe necessario che la Commissione avesse avuto la possibilità di riunirsi in modo da avere un parere, o due pareri diversi della maggioranza e della minoranza della Commissione.

In ogni caso, un esame accurato della materia è, appunto, compito che spetta al Comitato dei nove, in quanto si tratta di vedere se un determinato articolo del testo unico vigente sia o non sia toccato dalle modifiche proposte con il disegno di legge in discussione. Ella rispose alla mia osservazione: questa è la sua opinione personale. Ed era giusto: ma sommessamente penserei che meglio sarebbe vi fosse un'opinione della Commissione, eventualmente difforme dalla mia, perché è materia che la Commissione, per la sua funzione, ha dovuto studiare ed approfondire. La Commissione è in grado di sapere se l'articolo unico, che fa riferimento a tre articoli del testo unico esplicitamente, ma direttamente comporta la modificazione di molti altri, esplicitamente ad esempio si riferisce ai due articoli (67 e 68) relativi alla Val d'Aosta, se pur ne richiami soltanto il titolo che li comprende, faccia altresì riferimento implicito ad altri, determinati articoli, in quanto, diversamente disponendo sulla medesima materia, ne comporti abrogazione o modificazione, come comporta qualsiasi legge nuova rispetto alla vecchia.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

Sono cose che dalla Commissione devono essere ovviamente conosciute perché ha lavorato su questa materia, ha visto uno per uno gli articoli del testo unico vigente che sono implicitamente toccati, a parte gli articoli 1, 2, 11, 12 e 13 che sono toccati direttamente dalla diversa meccanica stabilita dal nuovo disegno di legge.

Penso che sarebbe utile che su questo, non un parere personale, che non ha valore, ma un parere della Commissione, eventualmente della maggioranza e della minoranza della Commissione, potesse formarsi.

Ripeto, se ella riterrà di interpellare la Commissione, di fronte alla insistenza di un deputato, o se ella invece non riterrà di far questo, ma riterrà in qualsiasi momento, per esercitare i suoi poteri di Presidente, di conoscere l'avviso, attraverso il presidente della Commissione, della Commissione stessa, bisogna che la Commissione abbia fatto il suo lavoro per essere in grado di avere un avviso. E ciò, per ogni evenienza, mi parrebbe utile per l'andamento dei lavori fin d'ora.

CAVALLARI. Chiedo di parlare a favore del richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. A me pare indubbio che le facoltà previste dall'articolo 90 per il Presidente sono facoltà direi sue personali, che egli può svolgere anche senza sentire il parere della Commissione. Ma giustamente l'onorevole Luzzatto ha fatto presente come il parere della Commissione può essere in determinati casi ritenuto opportuno dallo stesso Presidente.

A me sembra che il caso, nel quale noi al presente versiamo, sia proprio uno di quelli che si prestano con maggiore rilievo per sentire il parere della Commissione e del Comitato dei nove, sia per le ragioni accennate dall'onorevole Luzzatto - Comitato dei nove che è espresso con il rispetto del rapporto di forze così come prevede il regolamento delle Commissioni legislative - per ottenere da questo Comitato, che, appunto per essere espressione della Commissione, è a conoscenza profondamente del contenuto del disegno di legge che si discute, un consiglio o un parere su quella questione che indubbiamente è assai dibattuta, per lo meno si deve ritenere che sia assai dibattuta, sulla attinenza o meno di emendamenti al testo del disegno di legge.

Ma io arrivo anche ad affermare che lo studio, l'attenzione e l'esame del Comitato dei nove su quegli emendamenti che ella, signor Presidente, ha dichiarato non perti-

nenti al disegno di legge, è necessario e indispensabile anche perché, a parte la valutazione che di essi dal punto di vista formale si possa fare, è tuttavia innegabile che questi emendamenti esprimono delle necessità, avvisi, voti di modifica o di mantenimento di norme che attualmente sono nel testo unico: voti, avvisi, necessità che, se anche non potranno, ai sensi dell'interpretazione dell'articolo 90 che è stata data dal nostro Presidente, formare oggetto di emendamenti veri e propri, tuttavia hanno innegabilmente in loro stessi argomenti che possono benissimo indurre in serie considerazioni la Commissione stessa, non solo in ordine alla loro votabilità o ammissibilità, ma in ordine anche ad una eventuale loro traduzione in altri emendamenti redatti con forma diversa o in sede e in momenti diversi, che tuttavia possono servire a dirimere e risolvere quei difetti che la Commissione e il Comitato dei nove ritengono opportuno di ravvisare e che gli emendamenti stessi si proponevano di diminuire.

In sostanza, i numerosi emendamenti da noi presentati, anche se possono dal nostro Presidente ritenersi non ammissibili, tuttavia costituiscono in ogni caso, e non possono non costituire, materia importantissima di considerazione e di riflessione da parte della Commissione o da parte del Comitato dei nove, almeno agli effetti del giudizio che il Comitato stesso sarà chiamato ad esprimere sia sugli emendamenti che sono stati ammessi e sui quali si discuterà e voterà, sia agli effetti dell'economia di tutto il nostro lavoro, talché il Comitato dei nove potrebbe, preso lo spunto da uno degli argomenti trattati in questi emendamenti non ammessi, farsi parte diligente per suggerire alla Camera altre modifiche in una sede più idonea.

Per questi motivi, appoggiamo la richiesta Luzzatto e confermiamo il nostro parere che anche per gli emendamenti che il Presidente ha dichiarato non ammissibili, oltre che per gli altri emendamenti ammissibili, sia sentito il parere del Comitato dei nove.

SCALFARO. Chiedo di parlare contro il richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Non siamo del parere espresso dall'onorevole Luzzatto e appoggiato dall'onorevole Cavallari. L'articolo 90 si esprime con estrema chiarezza: « Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione... » Si parla, cioè, di un potere discrezionale del Presidente. Quindi, trattandosi di un potere di questo genere, assolutamente la Commissione non deve essere sentita. Eventual-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

mente, può essere sentita la Camera in un secondo momento, se il deputato insiste e il Presidente consente. Ma non si ha discussione di sorta, ragione per cui (oltre tutto) non v'è bisogno di ricorrere ai lumi della Commissione.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Il mio richiamo non si riferiva all'articolo 90.

PRESIDENTE. La mia interpretazione si basa però sull'articolo 90. Il Comitato dei nove, se fosse investito della facoltà di pronunciarsi preventivamente sulla ammissibilità degli emendamenti, verrebbe insieme investito di un potere di giudizio; che spetterebbe semmai alla Camera, in appello a decisioni presidenziali, quando il Presidente lo consenta.

Posso, tuttavia, riservare a me stesso di stabilire, di fronte all'uno o all'altro emendamento, se sia opportuno consultare il Comitato dei nove, sempre che ciò non ritardi i lavori dell'Assemblea. In tal caso, infatti, l'esame dell'emendamento sarebbe soltanto sospeso, e l'Assemblea proseguirebbe nell'esame degli altri emendamenti.

LUZZATTO, *Relatore di minoranza*. Non insisto sul richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Faralli, Corona Achille e Mazzali, all'articolo 1 del testo unico, inteso ad aggiungere «eguale» dopo (voto) «diretto». Lo ritengo superfluo, perché le parole «voto eguale» già esistono in una legge fondamentale, e precisamente nella Costituzione.

CORONA ACHILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE. A mio giudizio questo emendamento è la prima dimostrazione di quanto poco esatta fosse l'interpretazione che or ora si è data al regolamento.

Insisto, infatti, nel ritenere che questo emendamento non solo non sia affatto estraneo alla materia in discussione, ma sia addirittura strettamente attinente all'oggetto, secondo il requisito enunciato dal Presidente.

Noi proponiamo di aggiungere, all'articolo 1 del testo unico 5 febbraio 1948, dopo la parola «diretto», la parola «eguale».

Si legga l'articolo 1 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati; lo leggano quegli onorevoli colleghi della maggioranza che ancora, per avventura, non lo avessero fatto: «La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La rappresentanza è proporzionale».

Questo articolo non è stato modificato formalmente dal disegno di legge presentato dal Governo. E qui si potrebbe dire che l'aggettivo «farisaico», che corre con tanta disinvoltura, da qualche tempo, sulle labbra di autorevoli esponenti della maggioranza, troverebbe la sua collocazione più adatta.

Non è stato modificato l'articolo 1: si vuol dire, forse, con questo, che, se il disegno di legge verrà approvato dal Parlamento, la rappresentanza resta proporzionale? Oppure si vuol dire qualche altra cosa? Si può certo dire che la maggioranza, non modificando formalmente l'articolo 1, voleva evitare la discussione sulla proporzionale, voleva evitare cioè la discussione sui principi della legge, per poterne meglio nascondere la natura. Ed è in questo che ha avuto un grosso regalo dalla decisione della Presidenza, quando questa ha deciso che non si potessero portare modifiche ad articoli non direttamente modificati dal disegno di legge in esame.

Il nostro interesse ed anche, crediamo, il nostro diritto, è invece di portare in discussione dinanzi alla Camera i principi della legge. Ed è quello che vogliamo fare, proponendo di introdurre la parola «eguale»; di fronte alla quale non basta dire che non si possono ripetere, nelle leggi, le parole già sancite nella Costituzione, perché da questo punto di vista potrei semplicemente rispondere che anche nell'articolo 1 del testo unico del 1948 vi sono espressioni eguali a quelle contenute nell'articolo 48 della Costituzione.

Noi abbiamo, dunque, il diritto non già di pretendere che il voto della Camera sia conforme alle nostre vedute, ma che la Camera discuta affinché ciascuno assuma le proprie responsabilità, e le assuma dinanzi al paese. E se vogliamo discutere il principio dell'eguaglianza del voto è perché dietro questo principio, signor Presidente, vi sono due secoli di storia, non solo di lotta democratica, ma anche di pensiero e di dottrina costituzionale.

Voi, con questo disegno di legge, distruggete tutto ciò che si è detto in materia: lasciateci almeno che se ne discuta.

Ed io, signor Presidente, nel caso specifico, non avendo potuto parlare nella discussione generale, date le limitazioni cui essa è stata soggetta, contesto che possa applicarsi qui l'interpretazione da lei data all'articolo 90.

Ora, signor Presidente, vi è una cosa che non è stata ricordata da nessuno: esiste, però,

DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

un parere autentico della Giunta del regolamento, la quale, in questi casi, ha — io credo — poteri superiori alla stessa Presidenza, perché l'articolo 15 del regolamento deferisce alla Giunta del regolamento proprio la materia dell'interpretazione del regolamento stesso.

PRESIDENTE. Non risollevi questioni superate. Ella mi dica quali sono, secondo lei, le ragioni per cui l'aggiunta della parola «eguale» è strettamente attinente, cioè influenza in qualche modo uno degli articoli del testo unico modificati dal disegno di legge.

CORONA ACHILLE. È chiaro che, quanto meno, modifica (a meno che anche qui non si voglia usare l'aggettivo «farisaico») l'articolo 1.

PRESIDENTE. Ma non le pare, onorevole collega, che si sia già parlato, in eccezioni pregiudiziali, proprio sulla incostituzionalità, nel senso che il disegno di legge ferirebbe l'uguaglianza del voto, e che la Camera non abbia già deciso in proposito, respingendo le eccezioni?

CORONA ACHILLE. Non è questa la questione che io intendo sollevare. Mi riferisco precisamente alla deliberazione della Giunta del regolamento in data 23 novembre 1948 che, da questo punto di vista, è chiarissima e impedisce che si possa dare, nei confronti del mio e degli altri emendamenti, l'interpretazione che si intende dare. Non v'è alcuna obiezione possibile a che quella deliberazione venga applicata anche nel caso in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Corona, torno a pregarla di limitarsi all'argomento, cioè a contestare la mia affermazione, a rispondermi se la sua proposta di aggiunta di «uguale» è pertinente.

CORONA ACHILLE. La Giunta del regolamento...

PRESIDENTE. Basta così, onorevole Corona. Consenta che ritorni io all'argomento. La Camera ha respinto a suo tempo la pregiudiziale Togliatti, la quale era basata sull'articolo 48 della Costituzione, il quale dice che il voto è personale, uguale, libero e segreto. Secondo l'onorevole Togliatti, la Camera non poteva discutere il disegno di legge, perché in contrasto con questo articolo. La Camera ha deliberato altrimenti, e la questione è pertanto decisa. Al suo emendamento oppongo pertanto, oltre la valutazione che già ne ho dato, la preclusione.

CORONA ACHILLE. Protesto contro questa sua nuova decisione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Mieville, De Caro Gerardo, Viola, Michelini,

Latanza, Cuttitta, Sciaudone e Basile hanno proposto di aggiungere all'articolo 1, secondo comma, del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, le parole: «senza attribuzione di premi di maggioranza».

Con questo emendamento si ripropone, sostanzialmente, la reiezione del disegno di legge, che prevede, invece, l'attribuzione di un premio di maggioranza. E si vorrebbe raggiungere questo scopo modificando un articolo del testo unico che non è tra quelli richiamati nel disegno di legge.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. L'articolo 1 del testo unico dice che la rappresentanza è proporzionale. Il disegno di legge presentato dal Governo sostiene viceversa un criterio di rappresentanza non prettamente proporzionale ma con l'aggiunta del premio di maggioranza. Allora, noi ci troveremo in questa strana situazione: che, mentre l'articolo 1 del testo unico delle leggi elettorali stabilisce il principio della rappresentanza proporzionale, se verrà approvato l'articolo unico del disegno di legge — il quale fatalmente dovrebbe poi essere inserito nel testo unico — rimarrebbero in questo enunciati due principi contrapposti: quello della rappresentanza proporzionale e quello della rappresentanza maggioritaria.

Ecco, quindi, la necessità che l'articolo 1 del testo unico si adegui, in un modo o nell'altro, al disegno di legge presentato dal Governo. Noi, naturalmente, suggeriamo il modo che è conforme alla nostra posizione nel presente dibattito.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, con questo sistema, noi giudicheremo il disegno di legge prima ancora di averlo preso in esame.

ROBERTI. Si potrebbe accantonare l'emendamento.

PRESIDENTE. Non è possibile. Sul principio del premio alla maggioranza la Camera ha già deciso approvando l'ordine del giorno Codacci-Pisanelli. Io non entro nel merito, ma debbo ricordarle che, in ogni modo, da parte della maggioranza si è sostenuto che non è in gioco il sistema della rappresentanza proporzionale, e cioè che il sistema rimane, con il correttivo del premio alla maggioranza.

CORBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Può parlare soltanto, onorevole Corbi, il proponente dell'emendamento.

ROBERTI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Almirante, Mieville, Michelini; De Caro Gerardo, Viola, Cuttitta, Latanza, Basile; Di Fausto, Roberti,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

Bonino e Sciaudone hanno proposto all'articolo 2 primo comma del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, di aggiungere le parole seguenti: «secondo i dati dell'ultimo censimento».

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Io mi permetterei di insistere.

PRESIDENTE. Ella si riferisce evidentemente, alla tabella A; quindi il suo emendamento può essere rinviato all'esame della tabella allegata al disegno di legge.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ma la tabella riguarda le circoscrizioni; il mio emendamento, invece, riguarda gli elettori.

PRESIDENTE. Poiché su questo argomento è stato presentato anche un emendamento dall'onorevole Di Mauro, relativo ai dati statistici dell'ultimo censimento, la sede più opportuna, evidentemente, è quella.

L'onorevole Sannicolò parla, nel suo emendamento, di circoscrizioni interregionali costituite secondo i collegi stabiliti nella tabella A.

Inoltre, di circoscrizioni regionali o interregionali, parla un emendamento dell'onorevole Venegoni.

Anche questi emendamenti vanno rinviati alla stessa sede.

SANNICOLÒ. Non ho nessuna difficoltà. Però, le faccio notare, signor Presidente, che il mio emendamento è strettamente attinente alla legge in quanto esso si collega ad altri emendamenti già proposti tendenti ad introdurre una modifica parziale al disegno di legge presentato e che ella, signor Presidente, non ha avuto modo di vedere. Pertanto, non posso ritenere il mio emendamento improponibile. Tuttavia, se ella crede, lo posso rinviare a quella sede per la discussione.

PRESIDENTE. Infatti, a me quella sede sembra la più pertinente.

L'onorevole Almirante e la onorevole Nenni Giuliana propongono di sopprimere il terzo comma dell'articolo 2 del testo unico. Questi emendamenti non attengono all'oggetto del disegno di legge.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Io vorrei insistere, anche perché desidero porre un interrogativo. Il Governo propone di modificare taluni articoli del testo unico; mi sembra però che esso non si sia preoccupato di coordinare le altre norme del testo unico con quelle del disegno di legge proposto.

È questo il caso di tutte le norme relative al collegio unico nazionale e alla lista unica del collegio unico nazionale, che sono piut-

tosto numerose nel testo unico delle leggi elettorali.

La mia domanda è questa: che cosa accadrebbe qualora non fosse accettata l'ammissibilità di emendamenti come questo? Accadrebbe — se non sbaglio — che questa norma del testo unico continuerebbe a restare in vigore come legge dello Stato, e, accanto a questa, il giorno in cui fosse approvata la nuova legge, entrerebbe in vigore una norma diversa.

Si dirà che la nuova norma abroga la precedente, ma allora ci vorrebbe per lo meno nel disegno di legge un articolo nel quale si dica, come altre volte per correttezza tecnica legislativa è accaduto, che sono abrogate tutte le precedenti norme in contrasto con la nuova legge. Se questa norma fosse stata inserita nel disegno di legge governativo, essa avrebbe risolto il problema e al tempo stesso avrebbe sancito l'inammissibilità di emendamenti come il mio. Invece, nel disegno di legge governativo notiamo questa deficienza; e da essa non credo che si debba dedurre la improponibilità di emendamenti di questo genere, ma se mai la necessità di correggere il disegno di legge governativo e di risolvere quei problemi di coordinamento che sorgono ogni qualvolta nel disegno di legge governativo si comprendono norme che sono in contrasto con le norme precedenti del testo unico.

PRESIDENTE. Sì, ma ammetta, per esempio, che si stabiliscano delle norme diverse introducendo delle modifiche nel testo governativo. Ella non vuole quindi coordinare, ma preordinare.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Allora, appigliandomi a questo suo argomento, mi consenta di rimettere questo emendamento a dopo l'eventuale approvazione delle norme relative al collegio unico nazionale che si trovano nel disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Nel caso soltanto che questo sia riconosciuto necessario.

NENNI GIULIANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENNI GIULIANA. Il mio emendamento non ha la stessa posizione di quello precedente. Io credo che vi sia unanimità nel constatare l'estrema confusione creata dall'articolo proposto dal Governo. Per maggiore chiarezza, ritengo necessaria la soppressione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1948, poiché anche il Governo, proponendo le modifiche alla legge elettorale, ha pensato di dover modificare l'articolo 59 che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

riguarda espressamente il collegio unico nazionale.

Noi avremmo perciò una motivazione diversa al punto III della legge, come è stata presentata dal Governo, ed all'articolo 2 del testo unico noi avremmo istituito un collegio unico nazionale che non risponde più allo scopo né alle esigenze, poiché il collegio unico nazionale non esisterà più se la legge sarà approvata. Perciò chiedo che questo mio emendamento sia dichiarato proponibile e possa essere messo in votazione.

PRESIDENTE. Il differimento dell'emendamento deriva da questa semplice considerazione: qui si dovrebbe sopprimere e quindi modificare un articolo prima di conoscere quale sarà la sorte finale riservata al punto terzo del disegno di legge che forma l'oggetto particolare della nostra discussione.

Gli onorevoli Michelini, Mieville, Basile, Almirante, Roberti, Latanza, De Caro Gerardo e Cuttitta propongono, all'articolo 2 del testo unico, di sostituire il terzo comma con le parole:

« Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale con quoziente pari a quello circoscrizionale, ai soli fini dell'utilizzazione dei voti residuali ».

Anche questo emendamento va differito.

MIEVILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIEVILLE. Questa sostituzione che noi proponiamo è strettamente collegata con un altro emendamento che noi abbiamo proposto al testo unico presentato dal Governo. Ne sosteniamo quindi la proponibilità, inquantoché pensiamo che ove sia accolto il nostro emendamento alle modifiche proposte dal Governo, sia assolutamente necessario addivenire per coerenza e per correttezza di dizione del testo di legge a questa modifica. Oltre a tutto servirebbe alla moralizzazione di questo articolo, inquantoché, signor Presidente, si è verificato nelle elezioni del 1948 che per il collegio unico nazionale i vari partiti abbiano usufruito di indici diversi per la elezione dei loro deputati. Quindi noi chiediamo che sia inserito il principio del coefficiente uguale.

PRESIDENTE. Prescindendo da ogni altra considerazione, ella stessa dice che questo suo emendamento è conseguenziale ad un altro emendamento. Lasci prima che si discuta l'emendamento da cui questo discende, e poi vedremo.

L'onorevole Martuscelli chiede che il terzo comma dell'articolo 2 del testo unico sia modificato sostituendo alle parole: « ai soli fini

dell'utilizzazione dei voti residuali » le parole: « ai fini di quanto è stabilito nell'articolo 59 della presente legge ».

Anche questo emendamento va differito.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Io credo che questo emendamento dovrebbe essere dichiarato senz'altro proponibile e ammesso alla discussione e quindi alla votazione.

PRESIDENTE. Innanzitutto le vorrei domandare: il suo emendamento si riferisce all'articolo 59 secondo il disegno di legge o secondo il testo unico?

MARTUSCELLI. È evidente che se l'articolo 59 viene modificato con l'approvazione da parte della Camera del terzo punto, allora il richiamo contenuto nell'emendamento riguarderà l'articolo 59 così modificato.

PRESIDENTE. Ma ella sa se l'articolo 59 del testo unico sarà approvato nella formulazione proposta col disegno di legge?

MARTUSCELLI. Non lo so.

PRESIDENTE. E allora perché dobbiamo discuterne adesso?

MARTUSCELLI. Perché l'emendamento, che è stato suggerito e ispirato esclusivamente da questa eventualità della riforma, si regge sia nel caso che il terzo punto venga approvato sia che non venga approvato. È reso indispensabile dalla riforma in se stessa, ma resta in piedi anche se la riforma non viene approvata.

Se mi permette, illustrerò brevemente questo punto di vista, dimostrandole come la ispirazione dell'emendamento si innesta direttamente alla riforma e quindi alla modifica dell'articolo 59. L'articolo 2 del testo unico del 1948 usa la espressione: «...ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali ». Essa poteva anche andar bene finché restava inalterato il sistema del 1948, perché in tale sistema la espressione « voti residuali » aveva un suo significato specifico e permanente, poiché i resti venivano in ogni caso e sempre calcolati per il collegio unico nazionale. Se il collegio unico nazionale funziona invece semplicemente come una eventualità, eventualità che nella nuova legge sorge nel solo caso della mancata applicazione del premio di maggioranza, quella espressione non si regge più.

Dimodoché, lasciare nella legge l'espressione: « ai soli fini dell'utilizzazione dei voti residuali », quando questa utilizzazione dei voti residuali è solo un'eventualità, significa ingenerare confusione ed equivoco. Si aggiunga inoltre che l'articolo 59, essendo modificato dal terzo punto del disegno di legge,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

è l'oggetto di discussione specifica da parte della Camera e costituisce proprio la materia di questa discussione.

PRESIDENTE. Ma ella ammette che l'articolo 59 durante la discussione che faremo sui cinque punti presentati dal Governo potrà essere modificato sostanzialmente? E perché dovremmo allora oggi modificare un altro articolo nella supposizione di quella che potrà essere la formulazione definitiva dell'articolo 59?

MARTUSCELLI. Perché l'articolo 59 è in ogni caso l'unico che parla della materia cui l'emendamento si riferisce.

PRESIDENTE. Ella può sostenerlo solo in rapporto ad una approvazione senza modifiche del punto terzo del testo del Governo. Evidentemente non può anticipare quelle che saranno le soluzioni che la Camera potrà scegliere.

MARTUSCELLI. Tuttavia, se la Camera modifica il punto terzo nel senso di lasciare intatto l'articolo 59...

PRESIDENTE. Ma se l'articolo 59 è quello del disegno di legge, non è più « della presente legge » (cioè del testo unico) come è detto nel suo emendamento.

MARTUSCELLI. Si riferisce all'articolo 59 quale verrà approvato, ed anche con la formulazione delle eventuali modifiche, nella legge in esame.

PRESIDENTE. Anche se questa è l'interpretazione da dare, si riferisce ad una modificazione che non è stata ancora esaminata, né discussa, né approvata.

MARTUSCELLI. Ma che, come eventualità, può essere approvata!

PRESIDENTE. Aspettiamo, allora, di vedere se questa eventualità si verificherà o meno.

MARTUSCELLI. Posso consentire al differimento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Negri, aggiuntivo all'articolo 3 del testo unico:

« L'esercizio del voto è un dovere da compiere, salvo assoluto impedimento ».

Mi pare che l'improponibilità sia evidente.

NEGRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI. Signor Presidente, concordo che *ictu oculi* la connessione col disegno di legge in esame non c'è; ma, se mi consente di dimostrarglielo o di tentare di dimostrarglielo, questa connessione esiste ed è profonda. Rinviare il concetto che l'esercizio del voto è un diritto ma anche un dovere sarebbe stato opportuno in ogni caso; ma io ritengo che,

con le modifiche che il Governo intende apportare a questa legge, ciò diventi assolutamente indispensabile.

Queste modifiche sono tali che, se dovessero in tutto o anche solo nella parte essenziale essere approvate, un voto di un cittadino di Canicattì o di Afragola sarebbe tale da determinare uno spostamento determinante, al punto di decidere un totale mutamento nel modo di valutazione dell'intero esito elettorale nazionale.

PRESIDENTE. Onorevole Negri, presenti, se crede, una proposta di legge. L'obbligatorietà del voto non ha niente a che vedere con il premio alla maggioranza né con il criterio di cosiddetto apparentamento.

Gli onorevoli Almirante, Michelini, Roberti, Basile, Mieville, Cuttitta, De Caro Gerardo e Latanza hanno proposto, all'articolo 3 del testo unico, di aggiungere dopo il primo comma:

« Tale obbligo si estende anche ai cittadini italiani residenti all'estero e viaggianti su navi che battono la bandiera italiana. »

« Resta delegato il Governo a stabilire entro un mese dalla pubblicazione della presente legge le modalità per l'attuazione della norma suddetta. »

Questa aggiunta non è affatto attinente. Si tratta di materia che può essere eventualmente disciplinata in una legge a parte.

LATANZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATANZA. Vorrei dire soltanto che noi abbiamo proposto questo emendamento aggiuntivo all'articolo 3 del testo unico, in quanto non sapevamo ancora della decisione presa recentemente da lei, nei confronti di un analogo ordine del giorno, contro la quale ci siamo permessi di protestare rispettosamente. La questione del voto ai cittadini italiani residenti all'estero e viaggianti su navi che battono bandiera italiana rappresenta una necessità riconosciuta da tutti i partiti. Noi chiediamo che si riconosca la pertinenza di questo emendamento aggiuntivo, altrimenti non sapremmo dove poter inserire questo argomento.

Per una questione di tempestività, noi abbiamo dato la delega al Governo, nell'emendamento, affinché entro un mese dalla pubblicazione della presente legge esso stabilisca le modalità per l'attuazione della norma suddetta, appunto perché vorremmo che questa fosse veramente operante e non destinata a rimanere come sola affermazione teorica. Noi vorremmo che ella ci riconoscesse la facoltà

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

di presentare un emendamento aggiuntivo all'articolo unico presentato dal Governo, nel quale emendamento si tratti appunto di questo problema.

PRESIDENTE. Ella può presentare tempestivamente una proposta di legge, in maniera che la Commissione possa occuparsene rapidamente e riferire all'Assemblea per la approvazione.

L'onorevole Buzzelli ha presentato i seguenti emendamenti:

« *All'articolo 4 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, aggiungere: ...con la modificazione seguente: all'articolo 2, n. 1, della legge 7 ottobre 1947, aggiungere le parole: oltreché i ricoverati per infermità di mente i manicomi e le case di cura* »;

« *All'articolo 4 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, aggiungere: ...con la modificazione seguente: all'articolo 2, n. 2, aggiungere le parole: con esclusione di coloro che siano stati ammessi alla procedura del piccolo fallimento* »;

« *All'articolo 4 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, aggiungere: ...con la modificazione seguente: all'articolo 2, n. 7, sostituire la parola: ricettazione, con le parole: ricettazione aggravata ai sensi dell'articolo 61, n. 7* ».

Egli ha proposto, sotto altra forma, un suggerimento contenuto nel suo ordine del giorno. Trattasi di proposte attinenti alla materia elettorale ma non all'oggetto del disegno di legge.

BUZZELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUZZELLI. Con i miei emendamenti desidero colmare delle lacune, riguardanti la posizione giuridica del cittadino elettore, che indubbiamente si pone al centro del disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Si pone al centro di qualsiasi disegno di legge elettorale. Il che vuol dire che non è specificamente attinente a questo.

BUZZELLI. Qui siamo in materia di legge elettorale, e non si può prescindere dalla posizione del cittadino elettore.

PRESIDENTE. Con questo criterio ella potrebbe chiedere di modificare tutti gli articoli, indistintamente, del testo unico.

BUZZELLI. Ma quando si parla di elettore, si parla di una delle cose più importanti che possa riguardare una qualsiasi legge elettorale. Non è possibile pensare a una legge elettorale senza avere una definizione esatta del cittadino elettore.

PRESIDENTE. La lascerò continuare, ma devo dire che di qui in avanti io dovrò ridurmi ad ascoltare, per dire poi che non sono dello stesso parere. Non sono disposto a ripetere costantemente le stesse cose. Ho detto ripetute volte: siamo di fronte a un disegno di legge il quale apporta talune modifiche che sono specifiche, determinate, limitate, per quanto si possano ritenere importantissime, a un testo unico. Tutto quel che si riferisce al testo unico, ma non a queste modifiche, non è strettamente attinente al disegno di legge che discutiamo. Quello che ella propone non è affatto attinente, ed è del tutto estraneo al disegno di legge di cui qui si tratta.

BUZZELLI. Sulla base dell'articolo 90 non si può sostenere che questi emendamenti siano affatto estranei, perché qui si parla, torno a ripetere, del cittadino elettore e siamo a discutere di una legge elettorale. L'estraneità non c'è.

PRESIDENTE. Torno a ripetere che ora siamo a discutere soltanto di alcune modifiche a una legge elettorale.

BUZZELLI. Comunque, io mi permetto di insistere per la discussione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Confermo che sono inammissibili.

L'onorevole Cavallari vuol modificare l'articolo 4 del testo unico, sostituendo le parole « per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi nei quali si procede di ufficio », con le parole: « per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi nei quali si procede d'ufficio, con l'aggravante dell'articolo 61, n. 7, del codice penale ».

Le domando, onorevole Cavallari: quale è la stretta attinenza con il disegno di legge che dobbiamo discutere?

CAVALLARI. Glielo dico subito. Il mio emendamento riguarda gli elettori e ha attinenza sia col disegno di legge governativo, sia col testo unico cui questo disegno di legge si riferisce.

PRESIDENTE. Cioè, è una questione la quale riguarda gli elettori, qualunque fosse il disegno di legge: collegio uninominale, sistema maggioritario puro, sistema proporzionale puro e via di seguito. Quindi alle modifiche specifiche di cui si tratta, evidentemente non può essere attinente, perché è riferibile indifferentemente a vari tipi di sistema elettorale.

CAVALLARI. Mi sembra che il ragionamento che ella ha fatto non porti proprio alle conseguenze cui ella mira. Non si può

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

dire che non è pertinente a questo disegno di legge quella circostanza che è invece pertinente a tutti i disegni di legge della stessa materia. Se è pertinente a tutti, a maggior ragione è pertinente a questo.

PRESIDENTE. Ho detto: si può riferire ad ogni tipo.

CAVALLARI. A me sembra che argomenti non estranei a questo disegno di legge siano intanto tutti quelli che non sono estranei alla materia principale della quale stiamo discutendo, cioè alla materia dell'elettorato.

PRESIDENTE. Io domando se le modifiche di cui si deve discutere riguardano l'elettorato.

CAVALLARI. Ci troviamo di fronte a un disegno di legge il quale stabilisce che il gruppo di liste che ha riportato la metà più un dei voti ha un determinato premio di maggioranza. Enorme importanza hanno dunque il numero e la qualità dei votanti perché un solo elettore può servire a dare una maggioranza di due terzi circa ad un gruppo di liste. E allora, se l'elettore entra in considerazione a proposito di tutti i disegni di legge in materia elettorale, entra ancor più, a maggior ragione e con maggiore decisione, in considerazione per questo disegno di legge, dove un solo elettore ha proprio questa caratteristica di operare con un solo voto uno spostamento di un terzo dei seggi di questa Camera. Per questo io dico che acquista una particolare importanza il numero degli elettori.

PRESIDENTE. Nessuno lo nega; perciò ella può presentare una proposta di legge diretta a far prendere in considerazione il n. 7 dell'articolo 61 del codice penale ai fini dell'ammissibilità all'elettorato attivo.

CAVALLARI. Desidero che ella valuti la possibilità di far discutere il mio emendamento, perché se io presentassi una proposta di legge dopo che questa legge fosse approvata, sarebbe completamente priva di scopo; perché questo disegno di legge andrebbe avanti per la sua strada e la mia proposta servirebbe a far segnare il mio nome nei resoconti della Camera ma non servirebbe affatto a modificare la situazione una volta che il disegno di legge in discussione fosse approvato.

PRESIDENTE. Non ha alcuna ragione per fare questa ipotesi. Comunque, la prego di concludere.

CAVALLARI. Siccome il testo unico al suo articolo 4 rinvia, per identificare quelli che devono essere i requisiti degli elettori, alle leggi dell'ottobre e del dicembre 1947, le quali riguardano, la prima i requisiti normali

degli elettori, e la seconda i requisiti dell'elettore in rapporto alle sue qualità passate di fascista, ritengo opportuno apportare una modifica alla legge dell'ottobre 1947 nel senso di comprendere fra gli elettori anche quelle persone che hanno commesso dei modestissimi reati, per cui sono esclusi dal diritto dell'elettorato. Ad esempio, il danneggiamento è un delitto fra i più modesti che siano annotati nel codice penale, e a nostro avviso potrebbe benissimo consentirsi di accostarsi alle urne a colui che ne è accusato.

Le modifiche che io propongo, con tutto il rispetto per le affermazioni che ella ha fatto nel corso di questa seduta, secondo me sono pertinenti praticamente all'oggetto di questa discussione.

PRESIDENTE. È superfluo che le dica che sono di contrario avviso perché il disegno di legge attuale, ripeto, non solleva alcuna questione riguardante l'elettorato.

Uguale parere esprimo sugli emendamenti degli onorevoli La Rocca, Martuscelli, Marzi, Borioni, concernenti anch'essi l'elettorato attivo.

LA ROCCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA ROCCA. Onorevole signor Presidente, ella, indubbiamente, ci riduce ad una situazione incresciosa, che ricorda quella del personaggio di una commedia di Molière, Pierrot. Questi, nell'ammonire la moglie multivola, diceva: « Io ti dico sempre le stesse cose, perché tu fai sempre le stesse cose; e finché tu farai le stesse cose, io non potrò che dirti le stesse cose ». (*Ilarità*). Signor Presidente, noi non siamo d'accordo con lei. (*Interruzioni al centro*). Mi pare che la moglie la rappresentiate voi.

PRESIDENTE. Onorevole La Rocca, non raccolga le interruzioni.

LA ROCCA. Signor Presidente, noi non siamo, e non possiamo essere d'accordo con lei nella interpretazione che ella dà dell'argomento in discussione: che le modifiche degli articoli del testo unico, di cui ci dobbiamo occupare, sono solamente quelle previste dal Governo. Il Governo ha presentato un disegno di legge in cui si parla di modifiche al testo unico, in base al quale si effettuarono le elezioni politiche del 1948. La Camera, senza dubbio, è investita della conoscenza di tutto il testo unico. Ella dice che è una questione della quale, in questo momento, non dobbiamo discutere. Tuttavia, non mi sembra che ella possa sostenere che la questione dell'elettorato non sia attinente, né pertinente o che sia del tutto estranea alla materia in esa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

me, secondo il nostro regolamento, perché, fino a prova contraria, noi non ci occupiamo di greggi, ma di elettori.

PRESIDENTE. Onorevole La Rocca, non finga di non comprendere che io parlo del contenuto di questa legge e non sollevo alcuna questione riguardante l'elettorato.

LA ROCCA. Secondo il disegno di legge governativo, se, per disgrazia del paese, questo disegno dovesse essere approvato dalla Camera e poi l'anno venturo dal Senato (*Siride*), ed eventualmente dal paese, un elettore, come ha detto l'onorevole Cavallari, pesa, perché qui si cerca di abolire l'uguaglianza del voto. Ecco perché abbiamo interesse ad allargare l'elettorato.

PRESIDENTE. Siccome ella prevede che questa legge sarà approvata l'anno venturo, evidentemente ella ha tutto il tempo di presentare una proposta di legge. (*Applausi al centro e a destra*).

LA ROCCA. Insisto nell'affermare che l'emendamento da me presentato risponde ed è aderente alla materia e all'oggetto del disegno di legge in discussione: Si tratta di allargare, per determinate sfere, l'elettorato attivo escluso dall'articolo 2 del testo unico. Ecco la ragione, per la quale insisto perché il mio emendamento sia accolto, sia cioè dichiarato ammissibile, sì che io abbia modo di illustrarlo, senza la tagliola del tempo che ella mi pone sul collo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Debbo confermare la mia decisione.

Invito i successivi oratori a produrre argomenti nuovi, non potendo io modificare una decisione di massima di fronte ad argomenti in contrario che ho già tenuto presenti.

Gli emendamenti Martuscelli sono i seguenti:

« All'articolo 4 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, aggiungere:... con la modificazione seguente: all'articolo 2, n. 7, dopo le parole: falsità di atti, aggiungere: con esclusione dei reati di cui agli articoli 481, 483, 484 »;

« All'articolo 4 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, aggiungere:... con la modificazione seguente: all'articolo 2, n. 7, dopo le parole: per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del codice penale, aggiungere: oltreché degli articoli 523 e 524 in presenza delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 525 »;

« All'articolo 4 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, aggiungere:... con la modifica-

zione seguente: all'articolo 2, n. 7, dopo le parole: per omicidio, aggiungere: esclusa la ipotesi dell'articolo 579, primo comma ».

Ha qualcosa da aggiungere, onorevole Martuscelli, agli argomenti già trattati, perché io possa modificare il mio punto di vista? Io non mi rifiuto di modificarlo quando ci sia un argomento che mi persuada; ma dev'essere un argomento nuovo. Non ripeta, dunque, quanto ho già sentito.

MARTUSCELLI. Signor Presidente, io comprendo come non sia molto facile, dopo che ella ha espresso un punto di vista così categorico, aggiungere qualche considerazione nuova in relazione alla proponibilità dei casi di estensione dell'elettorato attivo da me proposti con riguardo a diversi articoli del codice penale. Difatti, il mio primo emendamento riguarda gli articoli 481, 483, 484, cioè alcuni reati di falso; il secondo gli articoli 523, 524, relativi a delitti contro la libertà sessuale commessi con l'attenuante di cui all'articolo 525, e infine il terzo l'articolo 579 relativo all'omicidio del consenziente...

PRESIDENTE. Quindi, praticamente la prima osservazione da farsi dovrebbe essere questa: che non si tratta di tre emendamenti, ma di un solo emendamento.

MARTUSCELLI. Su questo posso essere d'accordo. Io mi permetto, tuttavia, di far rilevare che l'argomento che io vorrei aggiungere è questo: che cioè una cosa è una legge che prevede per l'elezione della Camera dei deputati un sistema proporzionale, e che quindi attribuisce ad ogni elettore il diritto di partecipare in ugual misura alle elezioni dei suoi rappresentanti, cioè con un ventisettemilionesimo di voto...

PRESIDENTE. Questo l'ha già detto l'onorevole Cavallari.

MARTUSCELLI. ...altra cosa è una legge che prevede, come questa, un sistema maggioritario caratterizzato dal premio di maggioranza e dal collegamento. Ora, quest'ultimo sistema implica la possibilità di un maggiore peso e di una particolare efficienza del voto, in quanto anche un voto solo può attribuire ad una determinata parte l'intero premio di maggioranza, sia esso di novanta o di ottantacinque seggi. Ora, quando esiste questa eventualità che il voto di un solo elettore abbia effetti così imponenti, a me sembra che discenda, direttamente dalle modificazioni proposte, la necessità di rivedere tutto il sistema dell'elettorato attivo.

In altri termini, mi sembra attinente adeguare alcune disposizioni tali da non giu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

stificare più l'esclusione dall'elettorato attivo o in presenza di determinate attenuanti, o in considerazione della particolare tenuità dei delitti considerati ai fini dell'esclusione. Ripeto, non mi pare che si possa più interdire ai cittadini che si trovino nelle condizioni da me considerate di partecipare alle elezioni, specie se si tenga presente che vi sono invece ammessi altri cittadini che pure si sono resi responsabili di reati ancora più gravi. Questo, per la necessità di equiparazione delle cause di esclusione dall'elettorato attivo, di fronte al fatto che un solo elettore può decidere con il suo voto l'attribuzione dell'intero premio di maggioranza ad una determinata parte.

Quindi, signor Presidente, malgrado l'asserita estraneità del mio emendamento all'oggetto in discussione, io insisto, come tutti i presentatori di emendamenti di questo genere, perché l'elettorato attivo, a mio avviso, rientra anch'esso nell'oggetto della discussione che stiamo svolgendo. Infine, col-l'adeguare e migliorare il sistema dell'elettorato attivo, a mio parere, si viene ad introdurre una migliore efficienza anche nel sistema del tutto nuovo stabilito nel disegno di legge in esame, e cioè nel sistema del collegamento delle liste e del premio di maggioranza.

PRESIDENTE. Confermo la mia decisione.

L'emendamento Borioni è il seguente:

« All'articolo 4 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, aggiungere: ...con la modificazione seguente: all'articolo 2, ultimo comma, aggiungere: Allorché la pena irrogata non sia superiore ai 5 anni, il condannato ha diritto alla iscrizione nelle liste elettorali, se siano trascorsi 10 anni dalla esecuzione o dalla estinzione della pena ».

BORIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIONI. Signor Presidente, non starò qui a ripetere gli argomenti che hanno così ben esposto i miei colleghi Negri, Buzzelli, Cavallari e Martuscelli. Debbo, però, dichiarare che non mi ritengo convinto della bontà e della giustezza della sua decisione. In effetti, a noi è interdetto di toccare, sia pure con un dito, il testo unico del 5 febbraio 1948 poiché si dice che il progetto governativo punta solo su una parte di esso, in quanto si qualifica come articolo 16-bis. Da un punto di vista puramente formale, si può essere d'accordo; però, nonostante quel suo presentarsi a « collo torto », si deve riconoscere che il disegno di legge scardina tutto il testo unico del 1948.

Si ponga, per un momento, caso al destino buffissimo del collegio unico nazionale, così come esso è contemplato, definito e regolato nelle varie fasi del già citato testo unico 5 febbraio 1948 e che invece è considerato come sussistente anche al punto terzo del disegno di legge. L'articolo 16-bis che si presenta sommo e umile come una specie di duplicato dell'articolo 16 va confessatamente a tangere l'articolo 16, a modificare e a sostituire gli articoli 54, 57, 59 e, inconfessatamente, a intaccare una infinità di articoli, voglio dire, tutti gli articoli, oltre che lo spirito stesso del testo unico della legge 1948.

Se si rimanesse fermi nella decisione che ella ha assunto, dovrebbe rimanere intatto, per esempio, l'articolo 11, dovrebbe rimanere intatto l'articolo 13, cioè a dire, insomma, gli articoli che regolano le funzioni dei delegati di lista agli effetti delle dichiarazioni utili a costituire il collegio unico nazionale, ma a senso del testo unico precedente, quello proporzionalistico.

PRESIDENTE. Onorevole Borioni, se si dovesse ammettere il suo criterio, tanto il testo unico quanto la legge sull'elettorato attivo sarebbero, ora, oggetto di una completa rielaborazione.

BORIONI. Comunque, mi sembra che il mio emendamento non possa considerarsi affatto estraneo all'oggetto della discussione. Infatti, oggetto della discussione sono, appunto le modifiche al testo unico, il quale a sua volta richiama la legge sull'elettorato, e il mio emendamento si presenta come un postulato di modifica di una stortura, di una ingiustizia palese del testo unico del 1948, che l'ha ereditata dalla legge del 1947. Vi sono, cioè, per effetto della disposizione che io chiedo di poter emendare, dei cittadini che hanno visto decorrere il tempo previsto dall'articolo 157 del codice penale per la prescrizione del reato che hanno commesso, il tempo prescritto dall'articolo 162 del codice penale per veder estinta, per decorso del tempo, la pena che essi hanno avuto, e, pur beneficiando di queste prescrizioni, pur tornando ad essere a tutti gli effetti cittadini incensurati, per un difetto delle leggi del 1947 e del 1948 si vedono ancora inibire il diritto di elettorato attivo.

Io non ripeterò quanto è già stato detto sulla importanza dell'esercizio del voto in relazione agli effetti che questa legge, se sarà approvata (speriamo di no), andrà ad avere sulle sorti del paese. Ma, a prescindere da questo, se si è in tema di una legge che si intitola alle modifiche da apportare al testo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

unico — ed il titolo di una legge definisce l'oggetto al quale la legge stessa dev'essere pertinente — mi sembra che il mio emendamento non corrisponda ad un oggetto estraneo a quello in discussione.

Conseguentemente, signor Presidente, riservandomi di meglio illustrare i miei concetti in relazione al secondo emendamento da me proposto, io mi permetto di insistere sulla opportunità di porre in discussione il mio emendamento, sperando anche che ella voglia recedere dalla decisione che ha preso in precedenza.

PRESIDENTE. Ella mi consentirà di rilevare che i suoi argomenti sono quelli già ripetuti e ai quali io non posso che opporre il mio precedente parere.

Segue l'emendamento dell'onorevole Bensi, che propone di aggiungere, all'articolo 4 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, il seguente comma: « Hanno diritto al voto tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ».

Non è da discutere la ragionevolezza della richiesta, ma è da affermare la non attinenza di questa particolare misura all'argomento di cui trattiamo.

BENSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSI. Io credo che sia difficile, signor Presidente, intaccare la corazza di cui ella si è recinta nella interpretazione del regolamento. Quindi, rinuncio a parlare su questa questione.

Però è mio dovere dire che nell'emendamento da me proposto vi è un'affermazione democratica, una questione di principio. Io le chiedo, signor Presidente, se questo emendamento è almeno accettabile come articolo aggiuntivo al disegno di legge.

PRESIDENTE. Anche in questa forma, l'emendamento concerne materia non contemplata nel disegno di legge: potrebbe formare oggetto di una separata proposta di legge.

BENSI. Accetto quello che ella dice, signor Presidente, ma mi pare che non sia una interpretazione affatto giusta.

PRESIDENTE. Quando ho incontrato emendamenti i quali potevano riferirsi direttamente all'oggetto del disegno di legge, li ho dichiarati differibili ad una successiva fase della discussione.

Gli onorevoli Almirante, Roberti, Michellini, Mieville, Latanza, De Caro Gerardo e Cuttitta, all'articolo 5 del testo unico propongono di sostituire le parole: « gli elettori » con le parole: « i cittadini ». Neppure questo emendamento è pertinente.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, questo è un problema politico di grande importanza ed anche — come ella sa e mi insegna — di grande attualità. Le domando dove e come potrei riproporlo.

PRESIDENTE. Ella è libero di proporlo con una proposta di legge.

BOTTONELLI. Per quali elezioni? Se deve presentare una proposta di legge, potrà servire per le elezioni che avranno luogo di qui a cinque anni.

PRESIDENTE. Un certo periodo di tempo intercorre necessariamente, prima che il disegno di legge in esame sia approvato anche dal Senato. Quindi, senza alcuna difficoltà, si potrebbero apportare talune altre modifiche a quelle parti del testo unico che si ritenesse necessario modificare. Non vi vedo difficoltà. (*Commenti all'estrema sinistra*).

LACONI. Sentiamo il parere del Governo.

PRESIDENTE. Sarebbe una ingenuità sentire il parere del Governo, poiché in questa sede è chiaro che il Governo avrebbe una posizione particolare. Ma credo che varie proposte, in sede separata, potrebbero essere più facilmente condivise dalla maggioranza. Molti emendamenti nell'atmosfera che caratterizza questa discussione, sono accolti col sospetto che siano presentati a scopo ritardatore, mentre, proposti successivamente, un tale sospetto non vi è, la visione di determinate questioni può essere assai più oggettiva e consentire che esse possano essere rapidamente affrontate e risolte.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Dopo quello che ella ha detto, non ho altro da aggiungere. Lei segue un criterio, noi uno opposto. Non ritengo quindi che sia il caso di farle perdere del tempo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Perrotti e Fora propongono, all'articolo 6 del testo unico, di sostituire alla lettera b) le parole « delle deputazioni provinciali » con le seguenti: « presidenti del Consiglio provinciale ».

Ritengo che l'esame di questo emendamento possa essere rinviato a dopo l'approvazione del disegno di legge.

PERROTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERROTTI. Non si tratta di una modificazione che abbia carattere politico, oppure che modifichi sostanzialmente i concetti generali della legge. Si tratta soltanto di un aggiornamento. Dove il testo unico prevedeva, tra i casi di ineleggibilità, i presidenti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

delle deputazioni provinciali, noi proponiamo di sostituire con la dizione « i presidenti dei consigli provinciali ». Perché oggi esiste il presidente del consiglio provinciale, non più il presidente della deputazione provinciale. Si tratta perciò di un aggiornamento.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Le dico soltanto che il suo emendamento è rimandato alla fine della discussione, naturalmente prima della approvazione finale della legge.

PERROTTI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti e Almirante chiedono che nell'articolo 6 del testo unico siano soppresse le parole « c) i sindaci dei capoluoghi di provincia ». È evidente la non pertinenza all'oggetto del disegno di legge.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Dissento dalla sua interpretazione su questo emendamento. In sostanza esiste la questione della ineleggibilità o non esiste?

PRESIDENTE. Vi sono molte questioni che non possono essere sollevate in questa sede.

ROBERTI. Mi consenta, signor Presidente. Può sembrare strano che si ripetano alcune argomentazioni, ma sono le singole occasioni che le rendono ogni volta necessarie. Quando durante la elaborazione di una legge si incappa in una questione per cui si avverte opportuna o necessaria una determinata regolamentazione, a me sembra veramente enorme che si ometta di procedere alla regolamentazione stessa, lasciando, quindi, la norma imperfetta.

PRESIDENTE. Ma è solo in questa sede che si omette di procedere a questa regolamentazione. Rimane aperta la via della presentazione di proposte di legge.

ROBERTI. Ma, onorevole Presidente, ella non può disconoscere che, per quanto riguarda i sindaci dei capoluoghi di provincia, noi abbiamo assistito in questa Camera, alcuni giorni or sono, a tutta una discussione, che si è svolta proprio su questo oggetto. Ora, ella si rende conto che è assurdo che mentre stiamo per regolare la materia elettorale e ci troviamo di fronte a un caso controverso e che ha dato luogo a dibattiti e contrasti in questa Assemblea, sol perché questo articolo non è richiamato nel sacrosanto testo del disegno di legge, dobbiamo metterci le mani davanti agli occhi e compiere questa ingenuità — me lo lasci dire — e ignorare tutto, come se la discussione si fosse svolta nel mondo della luna.

Ma v'è un minimo di buon senso, mi consenta, che ci obbliga ad esaminare questa materia e a risolverla una buona volta in un senso o nell'altro, nella sua propria ed unica sede, che è la sede delle modificazioni alla legge elettorale. (*Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, come è possibile che non ci si intenda? Io pongo una questione di tecnica legislativa: dico che occorre, per la retta discussione di un disegno di legge, attenersi all'oggetto del disegno di legge stesso. Resta libera la possibilità per il Governo o per i deputati, se il Governo non lo faccia, di porre altre questioni complementari od integrative e di farle decidere in sede separata. Confermo la mia decisione e non ritengo opportuno consultare la Camera.

Anche l'onorevole Achille Corona ha proposto un emendamento che tende ad aggiungere, nell'articolo 6 del testo unico, dopo la parola « provincia », le parole « e delle città che superano i 50 mila abitanti ». Mi pare che l'improponibilità sia evidente.

CORONA ACHILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE. Signor Presidente, ella comprenderà che sono in un certo imbarazzo, ma ammetterò anche che illuderei me stesso se pensassi di presentare una proposta di legge con la fiducia che essa potesse avere un qualche successo in questa Camera prima delle prossime elezioni: e che ingannerei coloro che nel paese la pensano come me.

PRESIDENTE. Qui si continua a parlare come se il Presidente fosse reticente. Ho detto che, secondo le mie previsioni, che credo fondate, certi argomenti, estranei all'oggetto preciso della legge, portati oggi in discussione non verrebbero presi in considerazione, perché si proietta su di loro l'ombra di servire non tanto a risolvere un problema, quanto a ritardare la presente discussione. Invece, ripresentati in sede separata essi troverebbero un consenso assai più largo, e quindi una approvazione assai più facile. Questo non può contestarlo, onorevole Corona.

CORONA ACHILLE. Vi è una proposta di legge De Martino sul *referendum* che giace negli archivi della Camera da cinque anni! Ella può sostenere che se noi presentassimo una proposta di legge sulle ineleggibilità essa verrebbe discussa e approvata in pochi mesi? Se io ritenessi questo, ingannerei me stesso e coloro che la pensano come me.

PRESIDENTE. Sono dell'opinione che ciò si possa fare.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

La stessa osservazione fatta per i precedenti emendamenti vale anche per gli emendamenti degli onorevoli Almirante, Roberti e Michelini, riguardanti, sempre in materia di ineleggibilità, i capi di gabinetto dei ministri, i capi delle segreterie particolari, per la circoscrizione di competenza di ciascuno di essi, l'alto commissario della Sardegna, quello della regione siciliana, il prefetto o chi ne fa le veci, i magistrati. Lo stesso si dica dell'emendamento degli onorevoli Viola ed altri, che vuole aggiungere dopo la lettera g): «nella circoscrizione di loro competenza».

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Il punto che mi pare possa costituire oggetto di particolare attenzione è quello della limitazione delle ineleggibilità alla circoscrizione di competenza, per motivi evidenti. Non mi dilungo sulle altre voci fino alla lettera g). La pregherei, viceversa, di voler considerare a parte l'emendamento successivo, che ha come primo firmatario l'onorevole Michelini, perché quello riguarda un'altra questione. Siamo nel caso dell'incompatibilità.

PRESIDENTE. Per quanto il primo gruppo di emendamenti si riferisca alle categorie e il secondo alle sfere di competenza, si tratta sempre della questione dell'ineleggibilità, che non ha niente a che fare con la legge che stiamo discutendo. Quindi, il mio punto di vista non può essere diverso passando dalle limitazioni per categorie a quelle di ordine territoriale.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Vedo che non ci intendiamo. Comunque, ha facoltà di parlare.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non mi ripeta che non ci intendiamo, perché ci intendiamo benissimo e so benissimo quale è il suo criterio. Se chiedo in questa occasione di avvalermi della facoltà che mi dà il regolamento di dichiarare i motivi per cui insisto, è perché l'emendamento Michelini è connesso all'importantissimo tema delle incompatibilità, che abbiamo posto per una ragione politica particolare. Contro questa legge, a torto o a ragione, fra gli altri addebiti si lancia quello di una immoralità sostanziale di essa. Si è avanzata, da parte nostra ripetutamente, si è sollevata da parte di tutta l'opposizione, una questione morale. Ora, è da tempo in piedi presso il Parlamento una questione di moralità che attiene alle elezioni, alle loro conseguenze ed all'esercizio della funzione di parlamentare; ed è precisa-

mente la questione delle incompatibilità. Risolvendo in questa sede, attraverso un emendamento; il problema delle incompatibilità; e combattendo quindi da parte nostra, dal nostro punto di vista politico, in questo particolare momento politico, questa legge, che ha sollevato determinate accuse sul piano morale, sollevando il tema delle incompatibilità, noi ci proponiamo, lo dico apertamente, attraverso questo emendamento, un fine politico: saggiare il parere del Governo e della maggioranza circa la possibilità di inserire in questa legge, che consideriamo immorale, una norma che per lo meno, sotto un certo riguardo, di fronte all'opinione pubblica e di fronte al nostro giudizio, la moralizzasse.

Signor Presidente, giuoco a carte scoperte e le dirò quindi che non accetto — ma lo conosco benissimo e lo comprendo — il suo criterio; e so che in base al suo criterio, per ragioni che chiamerò procedurali, ella dichiara non proponibile questo emendamento, e nella sua posizione ella ha ragione. Ma io le sottopongo un problema politico, desidero porre la maggioranza e il Governo di fronte a un problema politico. Vogliamo sapere se, oltre all'immoralità sostanziale insita nel sistema elettorale che ci viene proposto, il Governo e la maggioranza intendono insistere su un sistema di incompatibilità che noi chiamiamo immorale, se per rimediarevi c'è già una proposta di legge che sta lentamente navigando nei mari della procedura di questo e dell'altro ramo del Parlamento.

Questo problema politico l'abbiamo proposto in questa sede e non in altra sede, perché politicamente è connesso allo spirito di questa legge, nella situazione politica di questo particolare momento: ed è in questo momento che ha importanza che il Governo e la maggioranza si pronuncino, mentre in altro momento non avrebbe alcuna importanza che si pronunciasse su questo argomento. Queste sono le ragioni, non di ostruzionismo, non di pura forma, non di espediente, non di pretesto, che hanno ispirato la presentazione da parte nostra di questo emendamento e che mi hanno indotto in questo momento, pur sapendo che combatto per una causa evidentemente perduta, perché ella non vorrà darmi ascolto, ad insistere per ragioni puramente politiche, nel senso più importante e più completo del termine.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, il disegno di legge a suo tempo approvato dalla Camera in materia di incompatibilità trovandosi attualmente all'esame del Senato. Ed è in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

quella sede che 'va esaminato, ora, anche l'aspetto politico della questione. Confermo la mia decisione e non ritengo opportuno consultare la Camera.

L'onorevole Martuscelli propone di aggiungere anche i senatori della Repubblica fra gli ineleggibili. È scritto nell'articolo 65 della Costituzione che nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Questo emendamento, quindi, oltre che non pertinente, è anche superfluo.

MARTUSCELLI. Perché superfluo? Si tratta di introdurre nella legge una norma attuativa della Costituzione.

PRESIDENTE. Confermo la mia decisione.

Gli onorevoli Roberti e Mieville propongono di ridurre da 90 a 30 giorni il termine stabilito dall'articolo 6 del testo unico. Siamo sempre nello stesso argomento della ineleggibilità e quindi l'emendamento non è pertinente.

MIEVILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIEVILLE. Credo che il nostro emendamento dimostri la sua necessità proprio per l'andamento della discussione di questa legge, per cui praticamente non si sa quando avranno luogo le convocazioni dei comizi elettorali. Noi vediamo oggi, in taluni comuni, sindaci che intendono partecipare alle elezioni, e che si presentano già come dimissionari, mentre non sanno quando le elezioni avranno luogo; e ciò con grande pregiudizio per le amministrazioni locali e per l'attività personale degli amministratori. È perciò assolutamente necessario che sia fissato un termine ridotto, per consentire a chi in questo momento siede nelle amministrazioni comunali, e intende partecipare alle elezioni della Camera dei deputati, di non vedersi preclusa questa possibilità. Noi non sappiamo ancora quando saranno convocati i comizi elettorali, perché non esiste fra i tanti un calendario «elettorale»: calendario che sarebbe in verità utile, data l'inflazione di elezioni che abbiamo imposto al paese. Quindi, se riduciamo, come proponiamo, i giorni necessari per presentare le dimissioni, realizziamo indubbiamente una più seria possibilità di partecipazione. Riteniamo perciò perfettamente attinente e non differibile la discussione e la votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Confermo la mia decisione e non ritengo opportuno consultare la Camera.

Segue un altro emendamento Almirante ed altri, che propone di sostituire le parole

«90 giorni» con le parole «15 giorni». È evidentemente anch'esso improponibile.

La stessa osservazione vale per l'emendamento dell'onorevole Corona Achille, che propone di arrivare a 180 giorni anziché a 90.

L'onorevole Assennato, col suo emendamento circa le cause di incompatibilità con l'esercizio del mandato parlamentare, affronta una questione che è già stata largamente dibattuta e decisa dalla Camera. Comunque, l'emendamento non è pertinente.

ASSENNATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENNATO. Signor Presidente, ho ascoltato le ragioni che ella ha addotto poc'anzi agli altri colleghi che avevano presentato analoga richiesta. Debbo però farle osservare che ogni legge elettorale determinante un sistema di elezioni richiede anche una regolamentazione morale. Se malauguratamente la legge dovrà passare, quest'Assemblea sarà ricca di deputati da bancarella, perché deriverà da una legge maggioritaria in cui la autorità e il carattere morale del deputato non hanno fondamento e base su largo suffragio ma soltanto su quel premio maggioritario, sicché occorre una norma morale particolare a questa legge di natura maggioritaria. Quale è questa norma morale la quale stabilisca un minimo di dignità, cioè il tramutamento delle condizioni di ineleggibilità in quelle di incompatibilità? La legge sulle incompatibilità avrà a parte il suo pieno valore; questa è una norma che varrà a moralizzare questa legge ed è connaturale a questo tipo di legge per fronteggiare le situazioni che si verranno a creare fra i deputati di siffatta natura, di siffatta creazione. Si inserisce, quindi, quest'emendamento, nella natura particolare della legge, perché esso è stato determinato proprio dalla natura maggioritaria della legge. Un maggior rigore morale è quindi indispensabile.

Io credo che ella, signor Presidente, vorrà darmi atto che questo emendamento è particolarmente inserito nella natura maggioritaria della legge, sicché non può andare incontro a quella inesorabile saracinesca della sua interpretazione dell'articolo 90 del regolamento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Io le chiedo di dare atto che se vi è stato un Presidente il quale abbia sentito la convenienza politica e morale di sancire delle incompatibilità con il mandato parlamentare e ha posto sollecitamente all'ordine del giorno dell'Assemblea un disegno di legge su questa materia, quel Presidente sono stato io. Alle esigenze morali, onorevole

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

Assennato, la Camera e il suo Presidente hanno già provveduto.

ASSENATO. Signor Presidente, sono molto lieto dell'operato da lei svolto affinché il disegno di legge sulle incompatibilità parlamentari fosse sollecitamente discusso ed approvato dalla nostra Assemblea. Tuttavia, nelle condizioni attuali, a me pare che il mio emendamento possa essere accettato, perché è collegato a questo tipo di elezioni e quindi si inserisce in modo chiaro nel sistema che si vuole adottare nel disegno di legge. Noi auspichiamo che il disegno di legge sulle incompatibilità parlamentari possa avere il suo rapido corso, ma adesso, assicuriamo almeno il minimo, poi avremo il massimo.

PRESIDENTE. Il problema della sede rimane comunque sempre invariato, onorevole Assennato. Così dicasi anche per il gruppo di emendamenti presentati dall'onorevole Natoli, sempre in tema di incompatibilità, all'articolo 8 del testo unico.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Signor Presidente, io mi permetto, dato che in un tempo non lontano ella ha sottolineato in modo particolare la convenienza politica e morale del provvedimento sulle incompatibilità parlamentari che fu votato da questa Assemblea, di raccomandare alla sua attenzione il gruppo di emendamenti da me proposti. Mi permetto, altresì, signor Presidente, di aggiungere che dopo le considerazioni che ella ha esposto pocanzi a proposito di analoghi emendamenti presentati dall'onorevole Almirante, e dall'onorevole Assennato, non posso essere consenziente nel riferimento che ella ha voluto fare alla legge sulle incompatibilità parlamentari già approvata dalla Camera e che attualmente si trova all'esame del Senato. Anzi, è proprio questo riferimento, signor Presidente, che mi spinge ad insistere, affinché il mio gruppo di emendamenti sia considerato proponibile e quindi discusso e votato in questa Assemblea. Basta, infatti, ricordare quali furono le vicende di quel provvedimento di legge.

Come è noto furono presentate, in diverso tempo, da tre membri di questa Camera, tre progetti di legge di iniziativa parlamentare, i quali erano rivolti a disciplinare la materia delle incompatibilità. Il primo fu presentato dal collega Petrone, un secondo dal collega Bellavista, il terzo, infine, dal collega Vigorelli. Parecchio tempo dopo la loro presentazione, e dopo che la questione era stata più volte agitata dalla stampa, richiamando il più vivo interesse da parte dell'opinione pubblica, le tre

proposte di legge furono unificate in un solo provvedimento, e sottoposte all'esame della Camera. Vale la pena di ricordare che la discussione che si svolse in proposito nell'Assemblea fu particolarmente animata. Mi pare, che fu proprio in quella occasione che un dato della maggioranza fu colpito da sanzioni per non aver rispettato la disciplina che era stata imposta ai deputati democristiani dal comitato direttivo di quel gruppo. Ricordo, ancora, che le vicende della discussione di questa Camera ebbero una ripercussione abbastanza larga nella opinione pubblica, e ci fu qualche giornale il quale ebbe a notare che se quel provvedimento fosse stato approvato nella sua forma originaria due terzi almeno dei membri del gruppo parlamentare democristiano si sarebbero trovati nelle condizioni di incompatibilità in esso fissate. Adesso quel disegno di legge, dopo le lunghe e faticose discussioni avvenute nella nostra Camera e dopo che molti mesi sono trascorsi dalla data della sua presentazione, giace al Senato. Però, non è affatto un segno di sfiducia verso l'altro ramo del Parlamento, esprimere il dubbio che esso abbia a subire al Senato la medesima sorte, che ha subito in questa Camera.

PRESIDENTE. Anche queste sue proposte, se fossero accolte, dovrebbero passare poi al Senato.

NATOLI. È vero, signor Presidente, ma è da prevedere che, facendo parte della legge elettorale, esse passerebbero immediatamente. Comunque, di fronte alla insufficienza delle norme che definivano i casi di ineleggibilità nel testo unico 5 febbraio 1948, all'articolo 8, nella fondata incertezza che il Senato possa approvare tempestivamente la legge sulle incompatibilità parlamentari, è giusto, è doveroso che disposizioni capaci di regolare con precisione questa materia vengano incluse nella legge che stiamo discutendo. C'è qui un problema di moralizzazione della vita politica che non può sfuggire a questa assemblea e sarebbe un motivo di onore per essa se nell'ultimo scorcio della sua vita, si decidesse ad approvare un provvedimento di così alta importanza. C'è, poi, un'altra considerazione che non ha soltanto un carattere morale. È la considerazione fatta dall'onorevole Assennato. L'introduzione di norme particolarmente severe che disciplinino con precisione i casi di incompatibilità e che, in relazione ad essi sanciscano i casi di ineleggibilità, è resa tanto più opportuna, anzi necessaria, dal singolare meccanismo per l'eleggibilità dei deputati, che è contenuto nella legge Scelba. Nella discussione gene-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

rale è stato dimostrato da alcuni colleghi del mio gruppo che il meccanismo della legge è tale da attenuare gravemente, fino ad eliminare del tutto, il contatto fra gli eletti e gli elettori, cioè, in definitiva, il principio del controllo politico fra l'elettorato e gli eletti. È stato dimostrato, con grande copia di esempi, che il meccanismo della legge, così come è stato presentato alla Camera, fa sì che è prevedibile che in numerosi casi possa accadere che gli elettori non conosceranno neppure i deputati che pure avranno contribuito ad eleggere, poiché il voto diretto sarà praticamente abolito. Potrà accadere infatti, come è noto, che i voti di elettori di una circoscrizione contribuiranno a far eleggere deputati di altre circoscrizioni.

In questo modo, il legame fra eletti ed elettori verrà a mancare e con ciò verrà ad essere eliminato il controllo politico fra il corpo elettorale e il deputato, principio base su cui poggia l'esercizio democratico del mandato parlamentare.

Per questo motivo, a me pare che sia necessario stabilire nella legge, con precisione e con severità, i casi d'ineleggibilità, scegliendo come criterio quello che è già servito per fissare i casi di incompatibilità introdotti nella legge già approvata dalla Camera.

Questa esigenza è tanto più perentoria perché ci troviamo di fronte ad una legge la quale apertamente confessa di volere pervenire alla costituzione di una maggioranza governativa predeterminata, la quale, proprio per questo, finisce col contrarre col Governo un rapporto di natura particolare, si potrebbe parlare, ritengo di un vero e proprio rapporto « organico » preordinato.

Questa è la ragione essenziale per cui è necessario che la legge sancisca, in una maniera chiara e inequivocabile, l'incompatibilità fra le cariche che sono normalmente attribuite dal Governo in pubbliche amministrazioni, e l'esercizio del mandato parlamentare. Si tratta di stabilire un principio fondamentale di moralità politica, per porre un freno alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

Per questi motivi, insisto perché i miei emendamenti siano considerati proponibili. Nel concludere, voglio appellarmi al fatto che lei personalmente, signor Presidente, in tempi non lontani, ebbe a sottolineare la convenienza politica e morale dei provvedimenti sulle incompatibilità parlamentari che furono poi approvati dalla nostra Camera. *(Applausi all'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Onorevole Natoli, la proposta di legge sulle incompatibilità è già

stata discussa dalla Camera e ora trovasi davanti al Senato. Vedrà, semmai, l'altro ramo del Parlamento se è il caso di un esame contemporaneo di quella proposta e di questo disegno di legge. Osservo, tuttavia, che la discussione di detta proposta è in stato avanzato anche al Senato.

Segue l'emendamento degli onorevoli Santi e Ghislandi, che propongono di sostituire il primo comma dell'articolo 9 del testo unico con il seguente: « I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica ».

Anche questo emendamento non è attinente all'oggetto del disegno di legge.

GHISLANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHISLANDI. L'articolo 9 del testo unico dice che i comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri. Noi proporremo di abolire le parole: « su deliberazione del Consiglio dei ministri », in quanto che, come il Presidente della Repubblica ha il diritto di sciogliere le Camere, sentiti soltanto i Presidenti delle due Assemblee, senza bisogno di delibera del Consiglio dei ministri, così altrettanto dovrebbe avere il potere di convocare i comizi di sua autorità. Se credete, si potrebbero anche aggiungere le parole: « sentito il Consiglio dei ministri ».

Anche nei giorni precedenti ho protestato, perché noi abbiamo diritto di apportare modifiche al testo unico, dato che il titolo del disegno di legge si riferisce appunto a modifiche al testo unico in genere, non a determinati articoli. Ora, se il disegno di legge propone certe determinate modificazioni, noi ne possiamo proporre delle altre.

PRESIDENTE. Ho già osservato che l'oggetto del disegno di legge è dato non dal titolo, ma dal suo contenuto. È indifferente, sostanzialmente, che non vi sia nel titolo il riferimento agli articoli modificati dal disegno di legge.

La stessa osservazione vale per gli onorevoli Ghislandi, Bernardi e Merloni, i quali vorrebbero sostituire l'ultimo comma dell'articolo 9 del testo unico col seguente: « I sindaci di tutti i comuni della Repubblica entro otto giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del decreto di convocazione dei comizi, ne danno notizia al pubblico con speciali avvisi »; e per gli onorevoli Mancini e Amadei, i quali vorrebbero sostituire alla fine dell'articolo 9 del testo unico la parola: « avvisi » con le altre: « manifesti ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

affissi al pubblico entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto che convoca i comizi elettorali ».

GHISLANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHISLANDI. Si tratta di una modifica all'articolo 9 per colmare una lacuna evidente, inquantoché l'ultimo comma dell'articolo 9 non stabilisce un termine entro il quale i sindaci abbiano a pubblicare il decreto di convocazione. Ora noi proponiamo viceversa che questo termine sia fissato. È una cosa elementare ed afferente perché interessa lo stesso funzionamento delle nuove norme proposte dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Posso ammettere l'utilità, ma faccio la solita contestazione nei riguardi alla sede.

MANCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI. Il Ministro Scelba ha inventato uno strano procedimento legislativo « a serpente »: egli, infatti, con questo disegno di legge tocca alcuni articoli del precedente testo unico e altri no. Quelli che l'onorevole Scelba tocca possono essere toccati anche dall'opposizione, gli altri sono intangibili. Ciò mi pare veramente assurdo.

Per quanto riguarda la questione di merito, mi pare che l'emendamento da me proposto meriterebbe una particolare attenzione, in quanto l'articolo 9, al quale mi richiamo col mio emendamento, presenta una indicazione che in pratica non potrà mai essere attuata: cioè, v'è una determinata indicazione nell'articolo 9 che resta campata in aria, in quanto nell'articolo stesso non sono elencati né i modi, né i termini, che i sindaci dovranno osservare per rendere praticamente attuabile la indicazione prescritta nell'articolo 9. Che cosa dice l'articolo 9 nell'ultima parte? I sindaci di tutti i comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi elettorali. In questo articolo praticamente non si indicano i termini, non si indicano le modalità, non si indica cioè un requisito sul quale la legge elettorale dovrebbe essere estremamente rigorosa, quello cioè di avvertire gli elettori delle modalità precise della legge. Perciò mi sembrava opportuno, e pertanto attinente, registrare queste modalità e proporre che alla parola « avvisi » sia sostituito « manifesti ». Quanti giorni prima? La legge non dice nulla e molti comuni potrebbero anche non mettere questi avvisi. Quindi propongo entro 15 giorni dalla pubblicazione

nella *Gazzetta ufficiale* del decreto che convoca i comizi elettorali.

Questi sono i motivi per i quali penso che il mio emendamento non sia estraneo al disegno di legge.

PRESIDENTE. Debbo confermare la mia decisione e non ritengo opportuno consultare la Camera.

L'onorevole Ferrandi all'articolo 9 del testo unico propone di aggiungere il seguente comma:

« Il Ministero degli affari esteri comunica ai comandanti delle truppe straniere soggiornanti in Italia che essi sono tenuti a tenere consegnate le truppe nelle loro caserme o accampamenti, navi, aeroporti, nel giorno delle elezioni, nei tre giorni precedenti e nei quattro giorni successivi ».

L'onorevole Ferrandi non è presente: si intende che abbia rinunciato al suo emendamento.

L'onorevole Amadei propone che dopo l'articolo 9 del testo unico venga aggiunto il seguente (9-bis):

« Dal giorno della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che convoca i comizi elettorali le Corti d'appello daranno la precedenza assoluta ai giudizi sui ricorsi in materia di riabilitazione che dovranno essere definiti entro dieci giorni dalla presentazione dei ricorsi stessi ».

Esso è evidentemente estraneo al disegno di legge.

AMADEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEI. Mi rendo perfettamente conto che dopo la distinzione da lei fatta, signor Presidente, tra oggetto della discussione e materia della discussione, il mio emendamento può trovare altrove una sede più adatta. Però vorrei che ella mi desse atto che questo emendamento ha un contenuto fondato e serio, e cerca di venire incontro a sentite esigenze di giustizia, delle quali si è fatto eco anche il collega Mancini, illustrando il suo ordine del giorno presentato proprio in riferimento a questa questione. È un fatto che molti individui che sono stati condannati per reati di lieve entità che non hanno pertanto dato risalto ad una particolare entità di dolo o dimostrato aspetti di pericolosità sociale, desiderano affannosamente di poter essere riabilitati agli effetti di potere esercitare il diritto di voto, che è la massima espressione della sovranità popolare. Questo emendamento mirava appunto a sollecitare e a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

dare impulso alle corti d'appello, perché sbrigassero con urgenza queste procedure di riabilitazione, in modo che i cittadini possano riacquistare il diritto di voto che in seguito a condanna penale hanno perduto.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri della difesa e dell'interno, per conoscere quali cause abbiano determinato il recente sinistro dell'isola della Certosa di Venezia e quali provvedimenti intendano adottare per prevenire altri luttuosi incidenti.

(4466)

« CESSI, COSTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se, considerato che il gioco del calcio rappresenta per centinaia di migliaia di lavoratori lo svago domenicale preferito, non ritenga opportuno intervenire affinché il prezzo del biglietto dei posti « popolari » risponda effettivamente al suo nome ed al suo fine, tenuto presente che, specialmente negli incontri così detti di « cartello », essa è tutt'altro che alla portata del popolo lavoratore.

« Tale intervento imporrebbe logicamente alle società calcistiche di impostare i propri bilanci di previsione sulla base di un minore incasso presunto.

« E questo a tutto vantaggio non solo del pubblico pagante, che avrebbe modo di assistere alle partite a prezzi più modesti, ma anche delle stesse società, sia in senso economico sia in senso etico-sportivo. In senso economico in quanto ridotti gli incassi, per quadratura di bilancio, dovrebbero contrarsi le spese, per cui, rivedendosi opportunamente e di conseguenza i vari impegni e contratti assunti, le gestioni sarebbero meno onerose e quindi meno pericolose; in senso etico-sportivo in quanto, pur mantenendosi ai giocatori fra stipendi, trasferte, premi di partite vinte; ecc., emolumenti globali elevati, sarebbero comunque meno favolosi degli attuali, senza tener conto poi di uno dei fattori principali e cioè che verrebbe, per forza di cose, notevolmente ridotta quella aderrante situazione che si verifica nella cosiddetta « campagna acquisti » ove, in gara le società sportive fra loro, sov-

vertendosi tutti i valori umani, acquistano un « uomo » a volte a prezzi talmente elevati che ha talora raggiunto la ridicola somma di una volta e mezzo il peso del giocatore, calcolato questo in oro.

(4467)

« LEONETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste, per sapere quali misure intendano prendere affinché si riveda con urgenza il decreto prefettizio che viene a togliere 430 mila giornate lavorative ai braccianti del Polesine, nel quale è ormai riconosciuto che la situazione economica dei lavoratori è notevolmente peggiorata per le conseguenze dell'alluvione. È stato riconosciuto dall'ispettorato agricolo che le aziende agricole per la loro sistemazione abbisognano di una quantità di lavoro indubbiamente superiore per riparare ai danni dell'alluvione e che pertanto si deve ritenere assolutamente ingiustificato il decurtamento apportato, contro il parere della maggioranza della Commissione provinciale per il massimo impiego di manodopera in agricoltura, col decreto per l'imponibile dell'annata agraria 1952-53. In considerazione delle aumentate necessità di manodopera nelle aziende agricole alluvionate, l'interrogante chiede se non si intenda mantenere l'imponibile ordinario nella misura dell'annata decorsa 1951-52, ed imporre un numero di giornate superiore dell'annata agricola 1951-52 per i lavori di carattere straordinario.

(4468)

« CAVAZZINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga necessario ristabilire la legalità, revocando immediatamente il decreto del prefetto di Pescara con il quale si sospende per tre mesi dalle sue funzioni il sindaco di Bussi per avere espresso, nel corso di un'assemblea delle maestranze della fabbrica, nella quale lavora con la qualifica di operaio e della cui commissione interna è membro, il proprio parere sul progetto di riforma elettorale.

(4469)

« SPALLONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le sue determinazioni in merito alle promozioni a rettore dei convitti nazionali, che non vengono effettuate dal maggio 1950. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.331)

« CASALINUOVO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga equo ed opportuno riconoscere ai maestri dei convitti nazionali, nei confronti dei quali si applicano, in base al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576, le disposizioni comuni agli altri insegnanti elementari, il diritto di conseguire la promozione al grado ottavo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.332)

« CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta avanzata dal comune di Martone (Reggio Calabria), per il riconoscimento della qualifica di alluvionato, avendo subito danni non inferiori a quelli dei comuni limitrofi, che tale riconoscimento hanno già ottenuto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.333)

« CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per la sollecita costruzione dell'edificio scolastico in Martone (Reggio Calabria), opera di assoluta e urgente necessità. Il relativo progetto trovasi da tempo presso il Ministero. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.334)

« CASALINUOVO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se nel programma pluriennale delle nuove costruzioni stradali recentemente approvato dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. siano state previste, tra le opere più urgenti, le seguenti:

1°) la diramazione Bologna-Adriatico (fino a San Benedetto del Tronto) della progettata autostrada Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli;

2°) l'allargamento e sistemazione delle strade statali Adriatica e Salaria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.335)

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per cui i cantieri di lavoro dei comuni di Cirò, Cirò Marina e Crucoli (provincia di Catanzaro) decretati e annunziati fin dal 1° novembre scorso, non siano stati, a tutt'oggi, finanziati e quindi non abbiano potuto avere inizio, e per conoscere

se intenda provvedervi con la maggiore sollecitudine. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.336)

« PUGLIESE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per sapere quale realtà risulti ai servizi di polizia quando, rispondendo a due precedenti sue interrogazioni sul fatto del naufrago consegnato il giorno 8 novembre 1952 da marinai italiani del porto di Genova alla ciurma della nave spagnola *Condesado*, da parte del Ministero degli affari esteri e di quello della marina mercantile si sono date discordanti versioni. Infatti da parte del Ministero della marina mercantile si è data la seguente versione del fatto:

« Rispondo all'onorevole interrogante per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, comunicando che il giorno 8 novembre 1952, alle ore 7 circa, mentre la motobarca della Cooperativa dei piloti di Genova usciva dal porto, per andare incontro ad una nave in arrivo, avvistava nello specchio delle acque, compreso fra il fanale rosso del Molo Duca di Galliera e il fanale verde del Molo Cagni, un uomo in mare il quale riusciva appena a galleggiare, evidentemente stremato di forze.

« L'equipaggio della pilotina provvedeva, non senza difficoltà, dato lo stato del mare, a recuperare il naufrago, che appariva semi-assiderato e pressoché svenuto per la rigida temperatura dell'acqua.

« Mentre l'equipaggio si accingeva a portare a terra il naufrago, dal piroscampo spagnolo *Condesado* venivano fatti ripetuti segnali di richiamo all'imbarcazione. Ritenendo da ciò che il naufrago appartenesse alla nave, l'imbarcazione si portava sotto bordo e apprendeva che effettivamente l'uomo faceva parte della nave.

« Pertanto egli veniva restituito al *Condesado* senza che, date le sue condizioni, potessero esserne accertate le generalità.

« Soltanto nei giorni seguenti alcuni giornali hanno riportato che si tratterebbe di un suddito spagnolo che la polizia aveva ricondotto a bordo prima della partenza della nave, per il rimpatrio.

« La polizia non ha potuto fornire notizie, non conoscendo le generalità del naufrago ».

« Da parte del Ministero degli affari esteri, si è data, invece, quest'altra versione del fatto:

« Il Governo non ritiene opportuno chiedere al Governo spagnolo le generalità del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

naufrago..., in quanto tali generalità sono già ben note alle autorità italiane. Si tratta di tale Miguel Romero Ramirez di Juan nato a Ronda (Spagna) il 7 ottobre 1922 e munito di libretto di navigazione rilasciato dal Comando marina di Ceuta il 27 settembre 1949. Non è esatto che il Romero sia stato consegnato al piroscafo spagnolo a richiesta del comando di questo.

« Il Romero, sbarcato tre mesi prima a Napoli da un piroscafo straniero, si era recato a Genova per trovare altro imbarco.

« Sorpreso a bordo del piroscafo *Excam-bion* sul quale si era imbarcato clandestinamente, fu accompagnato in questura, dove chiedeva di essere presentato al Consolato spagnolo per il rimpatrio in Spagna.

« Al momento della partenza del *Conde-sado*, il Romero si lanciava in mare per motivi che non è possibile precisare, in quanto, subito raggiunto dalla pilotina, veniva salvato e, come naturale, riportato a bordo a cura di piloti dipendenti dalla capitaneria di porto ».

« L'interrogante chiede ancora quali prove la questura di Genova possa fornire per dimostrare che il Romero Ramirez chiese egli, oltreché di essere messo in contatto col Consolato spagnolo, di venire condotto all'imbarco su nave che lo rimetteva in balia della giurisdizione dello stato totalitario, da cui si era sottratto.

« L'interrogante chiede altresì se il Governo possa escludere una collaborazione privata, illegittima, e certamente delittuosa, di dipendenti dall'Amministrazione italiana, nella patria giurisdizione, con rappresentanti del regime totalitario straniero. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(10.337) « BELLONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro Campilli, per sapere se non ritenga utile, opportuno ed ormai necessario che sia fatta una dettagliata relazione al Parlamento per renderlo edotto sul modo con cui sono stati erogati i fondi della Cassa dall'inizio della sua attività a tutto il 1952, specificando in particolare:

1°) il numero delle opere approvate e l'importo relativo;

2°) la distribuzione per Regioni e per qualità di opere per ogni Regione;

3°) il numero e l'importo delle opere appaltate;

4°) il numero e l'importo delle opere sinora eseguite e da considerarsi compiute, sempre in riferimento alle singole Regioni.

« Dati nel senso sopra indicato è possibile desumere sia dalle varie dichiarazioni fatte dai ministri competenti in diverse occasioni, sia dal *Notiziario* che la Cassa per il Mezzogiorno va pubblicando; ma è evidente che la relazione apposita e autonoma, anche se sintetica, del capo responsabile del Comitato dei ministri, a parte il valore ufficiale per la esattezza degli stessi dati, può servire a dare una idea più organica e più completa del modo con cui la Cassa ha esplicato la sua attività in relazione ai suoi fini istituzionali: e, d'altra parte, potrà dare modo al Parlamento di esprimere, su tale attività, il proprio giudizio, fare le sue proposte e dare i suggerimenti che crederà. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.338)

« MANNIRONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente accogliere la domanda, presentata dal comune di Busso (Campobasso), di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa prevista per la costruzione ivi di un edificio scolastico, che non può essere ulteriormente rinviata, essendo le aule ora utilizzate fredde e buie, tali da spegnere tutti i sorrisi sulle bocche dei piccoli, che le frequentano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.339)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se non ritengano opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale si attuino a favore del Molise, a seguito dei danni da questo sofferti per effetto delle recenti alluvioni, quelle stesse provvidenze, che sono state attuate anche di recente, in simili contingenze, in altre parti di Italia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.340)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non creda opportuno concedere un congruo sussidio all'asilo infantile di Pettoranello di Molise (Campobasso), che, di recente aperto, si propone di compiere ivi grande opera di bene. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.341)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Campo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

basso di una caserma necessaria per i vari servizi del Corpo della guardia di finanza. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.342)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'invio per il pagamento di quanto dovuto ai disoccupati locali, che si dibattono nella più squallida miseria, dei nove decimi dell'importo dei lavori del cantiere-scuola, istituito in Gambatesa (Campobasso), all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso, gestore di detto cantiere. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.343)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere — in relazione alla risposta data alla precedente interrogazione (n. 9984) — se non creda di intervenire, perché sia risolto in modo soddisfacente per le popolazioni interessate, che sono allarmatissime, il problema del servizio Vasto-Agnone-Napoli e Vasto-Agnone-Roma e per conoscere altresì se è esatto che la SIMA avrebbe offerto di eseguire il servizio locale Agnone-Isernia e le ragioni che si oppongono all'accoglimento di tale domanda. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.344)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quando sarà riattivato il tratto ferroviario Isernia-Vairano, provvidamente di recente ricostruito. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.345)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere per quali motivi non sono stati completati gli 86 quartini di tre palazzine, costruite dal Genio civile a Pozzuoli da oltre tre anni, e quali provvedimenti si intenda prendere con ogni urgenza, tenendo conto soprattutto della mancanza di case in quel comune. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.346)

« RICCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere il motivo per cui il Ministero non ha finora accolto la richiesta del comune di Avellino per la applica-

zione dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, la quale prevede l'anticipazione da parte dello Stato della spesa occorrente per la attuazione del piano di ricostruzione, salvo recupero verso il comune in 30 annualità senza interessi: l'interrogante fa notare che l'intervento è stato richiesto limitatamente a 165 milioni necessari per eliminare le più evidenti conseguenze catastrofiche della guerra (mentre l'attuazione totale del piano regolatore comporterebbe una spesa assai maggiore) e che il comune di Avellino non è assolutamente in grado di ottenere mutui diretti per le note difficoltà di bilancio. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.347)

« SULLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno di dover disporre perché, con la massima urgenza, venga approvato il cantiere di lavoro, richiesto dal comune di Caltanissetta, il cui progetto è stato trasmesso dall'Ufficio provinciale del lavoro in data 3 dicembre 1952 con lettera n. 8566, e ciò in considerazione del forte numero di disoccupati esistente in quel popoloso capoluogo. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(10.348)

« LA MARCA, DI MAURO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali delle opere richieste dai comuni della provincia di Caltanissetta sono stati ammessi ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, nell'attuale esercizio finanziario. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(10.349)

« LA MARCA, DI MAURO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Abbiamo presentato l'altro giorno, noi deputati del movimento sociale italiano, con la firma anche di alcuni deputati indipendenti, una interpellanza al Presidente del Consiglio diretta a conoscere il pensiero del Governo e ad avere assicurazioni dal Governo circa la notizia di stampa apparsa in questi ultimi giorni su una spartizione del Territorio Libero di Trieste. Siccome in questi giorni il Presidente del Con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

siglio si reca in Grecia, e si ha notizia che le conversazioni con quegli uomini politici avranno qualche attinenza anche col problema di Trieste, chiediamo alla Presidenza di rendersi interprete presso il Governo del nostro desiderio che questa interpellanza venga messa in discussione al più presto e subito dopo il ritorno del Presidente del Consiglio dal suo viaggio.

PRESIDENTE. Spero di poterle dare una risposta domani.

ALMIRANTE. La ringrazio.

MIEVILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIEVILLE. Abbiamo presentato un'interrogazione sulla situazione della C. I. S. A. - Viscosa di Roma e desidereremmo sapere, data l'urgenza della questione e la situazione gravissima, se lo svolgimento può essere fissato al più presto.

PRESIDENTE. Domani le riferirò.

VIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Ho presentato una interrogazione sullo stesso argomento di Trieste menzionato dall'onorevole Almirante: vorrei sapere quando potrà avere la risposta, alla quale do un carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Vale anche per lei la risposta che ho dato all'onorevole Almirante.

CESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESSI. Ho presentato questa sera una interrogazione sul sinistro accaduto a Venezia. Poiché le informazioni che sono state date l'altro giorno dal ministro, sono state purtroppo smentite e ieri è comparso un comunicato del comando del dipartimento marittimo di Venezia, il quale ha destato viva commozione fra la cittadinanza e serie apprensioni, vorrei pregare l'onorevole ministro dell'interno - ho presentato la mia interrogazione ai ministri della difesa e dell'interno - se volesse essere tanto cortese di darci domani qualche informazione, che possa portare una certa tranquillità nella popolazione, molto impressionata.

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'interno?

SCSELBA, *Ministro dell'interno*. Farò sapere domani quando potrò rispondere.

SPALLONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLONE. Ho presentato una interrogazione per chiedere il parere del Ministro dell'interno sull'operato del prefetto di Pescara, che ha sospeso dalle sue funzioni il sindaco di Bussi per avere egli espresso il proprio parere

sulla legge elettorale. Chiedo al ministro se può rispondermi domani stesso.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella intende di poter chiarire all'onorevole Spallone quando intende rispondere a questa sua interrogazione?

SCSELBA, *Ministro dell'interno*. Mi riservo di far conoscere quando potrò rispondere.

PUCCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCHETTI. La pregherei, signor Presidente, di domandare all'alto commissario per la sanità se può rispondere alla mia interrogazione sui vari casi di poliomielite a Siena.

PRESIDENTE. Onorevole Migliori?

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità*. Sono disposto a rispondere domani, all'ora che ella vorrà fissare, signor Presidente.

La seduta termina alle ore 0,15 di giovedì 8 gennaio 1953.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 11,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26. (2971). — *Relatori*: Tesauro e Bertinelli, *per la maggioranza*; Luzzatto e Capalozza, *Almirante, di minoranza*.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

BONOMI ed. altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). — *Relatore* Repossi.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi successivi per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della pubblica sicurezza. (*Approvato dal Senato della Repubblica*). (1717). — *Relatore* Sampietro Umberto.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Senatori ROSATI ed altri: Ricostituzione di comuni soppressi in regime fascista. (*Approvata dal Senato*). (1648). — *Relatore* Molinarioli.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

AMADEO: Ricostituzione degli Enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fasci-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 GENNAIO 1953

sta. (1291). — *Relatori*: Zaccagnini, per la maggioranza; Grazia e Venegoni, di minoranza.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2814). — *Relatore* Mannironi.

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

8. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatori SACCO ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1814). — *Relatore* Titomanlio Vittoria.

9. — *Discussione della proposta di legge:*

CAPPUGI: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi 2° e 3° dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2720). — *Relatore* Petrilli.

10. — *Discussione della proposta di legge:*

BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).

Relatore Zaccagnini.

11. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesauo.

12. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto na-

zionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

13. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza.

14. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

15. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De' Caro Raffaele, per la maggioranza; Basso, di minoranza.

16. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (Approvato dal Senato). (513). — *Relatore* Repossi.

17. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

18. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*19. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri, Silipo ed altri.*20. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*21. — *Seguito della discussione delle mozioni degli onorevoli De Martino ed altri, Di Vittorio ed altri, Polano ed altri, Preti ed altri e della interrogazione dell'onorevole Perrone Capano.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI
